

STUDI
D

5

VG 45 / anno 1815

FA

V

/

C

5/1815

Jur. 72726 EC91



REGISTRATO



GIORNALE

DELL'

INTENDENZA DI PRINCIPATO CITERIORE

ANNO 1815.

manca dato di B. in per il v. 18. in cada 9. 1815



GIORNALE

DEL

INTENDENTE DI PRINCIPATO CITERIORE

Anno 1815.

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

Uscit di Trucillatam
Die XIII. del Octo 1815

I.

INTENDENZA
DI
PRINCIPATO CITERIORE

GIORNALE
DEL
1815.

Napoli li 2. Gennajo 1815.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando, che l'antica moneta di rame coniatata nel Regno è anche quella che circola in Sicilia, per causa de' rapporti comuni, che esistevano altra volta fra li due Stati, e che in ragione del valore arbitrario, a cui molti pezzi di questa moneta sono stati portati sotto i precedenti regni, il governo Siciliano ha ridotto le monete di 5 grani a 4 grani, e quelle di 4 grani a due grani e mezzo.

Considerando che una simile disposizione è capace di far ritornare al Regno la moneta ribassata, che circola in Sicilia, e che ciò recherebbe un eccessivo pregiudizio agl'interessi de' nostri sudditi.

Volendo prevenire ed impedir questo male,
Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

L'introduzione di ogni sorta di moneta di rame nel Regno è proibita.

In conseguenza è proibito ad ogni Armatore, Padrone di bastimenti, Negoziante, Viaggiatore, e qualunque altro individuo di far pervenire nelle nostre frontiere, o ne' nostri porti, sotto qualunque pretesto, e qualsivoglia mezzo, alcuna somma in rame sotto le pene qui sotto determinate, cioè.

Le somme al di sotto di cinque ducati saranno confiscate, e gl'individui che avran tentato d'introdurle, pagheranno un ammenda del triplo della somma sorpresa.

A 3

Le

4 Le somme di cinque a dieci ducati porteranno , oltre la confisca , un' ammenda del decuplo della somma sorpresa .

Le somme al di sopra di dieci ducati porteranno , oltre la confisca e l'ammenda del decuplo , il sequestro e la perdita de' bastimenti , barche , vetture e degli altri mezzi , che avran servito al trasporto delle monete .

Le somme sorprese e confiscate saranno immediatamente trasportate alla zecca per esservi fuse .

A R T. 2.

A contare della pubblicazione del presente decreto gli antichi pezzi di 5 grani e quelli di 4 grani , che in virtù della legge de' 18. Agosto 1814 sono stati ridotti a 3 grani , non avranno più corso , e non saranno più ricevuti nelle casse dello stato , che pel valore seguente , cioè :

I pezzi di 5 grani per 4 grani , ed i pezzi di 3 grani , che originariamente eran di 4 grani , per due grani e mezzo .

A R T. 3.

Alla ricezione del presente decreto gl' Intendenti , ed i sotto-Intendenti , metteranno in opera tutti i mezzi per dargli la più gran pubblicità , e durante lo spazio di otto giorni , a contare dalla pubblicazione del medesimo in ciascun capo-luogo di Distretto , tutti i possessori di monete di cinque grani e di quattro grani , ridotte a tre grani , saranno ammessi a presentarle al Ricevitore del Distretto , che ne darà loro una ricognizione conforme al modello , che sarà determinato dal Ministro delle Finanze

Tutti coloro , i quali avranno ricevuto simili ricognizioni avranno dritto nello spazio di tre mesi al rimborso di rame al nuovo corso , di una somma perfettamente eguale a quella , che avranno depositata , di maniera che essi non proveranno alcuna perdita .

Dopo lo spazio di otto giorni non sarà più ricevuto alcun deposito di questa natura .

Niun deposito nelle mani de' Ricevitori di Distretto potrà essere di tre ducati .

A R T. 4.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Firmato , GIOACCHINO NAPOLEONE .

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato , Firmato PIGNATELLI .

Per copia conforme ,

Il Ministro delle Finanze CONTE DI MOSBOURG .

Publicato in Napoli li 5. Gennajo 1815.

Divisione 1.

Salerno 6. Gennajo 1814.

Burò 1.

N. 883.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sindaci , e Cassieri .

SIGNORI

LA legge del 16. Ottobre 1810. proclama il principio , che le spese impreviste debbon farsi con disposizione dell' Intendente . Io ho voluto richiamar la legge in esecuzione , e perciò nella discussione de' Bugetti dell' anno prossimo ho soppresso le somme , che si trovavano per tal titolo assegnate a' Sindaci .

Questo sistema chiamato in vigore per l'osservanza della legge non deve esser mal accolto da' Sindaci . Esso favorisce la esattezza , che debbe attendersi dalla loro amministrazione , e sottopone gli esiti imprevisti ad una regolare chiarezza .

A considerar la natura di tali spese risulta ch' esse emanano quasi tutte dall' Intendente . Quindi le disposizioni , che pel loro adempimento esigono un esito , saranno accompagnate dalla rispettiva autorizzazione , che farà la norma del Cassiere , Occorrendo altri esiti eventuali , sarà al Sindaco di proporli , ed io

tro-

6
trovandoli in regola , li approverò . E per semplificare tanto la corrispondenza , che la contabilità queste disposizioni potranno esser fatte periodicamente ogni mese , o in ciascun bimestre , salvo l'urgenza .

I Cassieri non si ricuseranno a soddisfare della cassa i boni somministrazioni alle truppe , sia in sussistenze , sia in trasporti , purchè ricevano documenti in regola , che quindi il Sindaco mi rimetterà secondo le istruzioni lasciando un controbono nelle mani del Cassiere per appoggio della sua contabilità .

Potendo esservi qualche spesa di una momentanea urgenza , io ho messo ne' bugetti per questa veduta soltanto delle piccole somme , sulle quali potranno ordinanzare siffatti pagamenti . Il sistema di contabilità vieta a' Cassieri di passare a' Sindaci il totale di ciò , ch'è messo a loro disposizione . Essi debbon solo accettar i mandati su quel fondo fin alla somma fissata .

Sono con stima .

G. MARTUCCI .

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE,

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;
Avendo risoluto di regolare la percezione delle contribuzioni dirette in un modo che riunisca le maggiori facilitazioni possibili in favore de' contribuenti ; e volendo , fino a che non si saranno combinate colla dovuta maturità le disposizioni dirette ad uno scopo così importante , procurare a' contribuenti i vantaggi che debbono risultare dalla diminuzione del numero delle scadenze de' pagamenti , e per conseguenza delle occasioni in cui i meno facoltosi possono essere esposti a soffrire spese di coazione ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

A R T. 1.

Le contribuzioni dirette , invece di continuarsi a pagare mensualmente a dodicesimi per la fondiaria , ed a trimestri anticipati per

per le patenti, saranno egualmente pagate in sei rate da due in due mesi, ed a scadere la prima a' 15 febbrajo, la seconda a' 15 di aprile, e così di seguito.

A R T. 2.

Gli avvertimenti che nel principio dell'anno si spediscono *gratis* ad ogni contribuente, dovranno enunciar l'epoca di tutte le scadenze. Mediante questa disposizione rimangono abolite le intimazioni colle spese ad esse corrispondenti; bastando gli avvertimenti per far conoscere a' contribuenti che non avendo pagato il loro debito a' 15 del mese fissato per la scadenza, saranno nel di seguente considerati come morosi, e potranno essere soggetti alle coazioni determinate dalle leggi.

A R T. 3.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 6 di Gennaio 1815.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

Pubblicato in Napoli nel dì 11 di gennaio 1815.

G I O A C C H I N O N A P O L E O N E

R E D E L L E D U E S I C I L I E .

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

I certificati d'esistenza che dalla pubblicazione del presente

decreto saranno rilasciati da' notaj certificatori , giusta le regole degli articoli 6 e 7 del decreto de' 10 di dicembre 1810 , a' pensionisti dello Stato di qualunque classe ed agli altri titolarj di un annuo vitalizio o di un trattamento di riforma , non saranno soggetti a' diritti di bollo nè al registro .

A R T. 2.

I certificati d' esistenza destinati ad essere matricolati sul registro de' notaj certificatori , e che i pensionisti dello Stato , a qualunque classe appartengano , debbono produrre per ottenere la loro iscrizione ed il primo pagamento , come anche que' da rilasciarsi a' titolarj di un annuo vitalizio o di un trattamento di riforma , saranno tutti senza eccezione assoggettati a' due diritti di cui nell' art. precedente .

A R T. 3.

Tutte le disposizioni contrarie al disposto di sopra sono richiamate .

A R T. 4.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto .

Napoli , il di 5 di Gennajo 1815.

Firmato , GIOACCHINO NAPOLEONE .

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato , firm. PIGNATELLI .

Pubblicato in Napoli nel di 11 di Gennajo 1815.

INTENDENZA
DI
PRINCIPATO CITERIORE

GIORNALE

DEL
1815.

GIOACCHINO NAPOLEONE
RE DELLE DUE SIGILIE.

Visto il nostro decreto de' 22 dello scorso dicembre, con cui, a decorrere dal dì primo di gennajo andante, il bollo graduale è stato fissato a grana dieci per ogni dugento ducati, restando conservate sino a nuove disposizioni le impronte de' bolli attuali;
Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

I primi bolli graduali che saranno formati, seguiranno le somme da dugento in dugento ducati, come lo avea stabilito l'art. 10 della legge del dì 9 di maggio 1807.

A R T. 2.

Intanto la carta attualmente esistente sarà adoprata e pagata a norma del quadro seguente.

SOMME PER LE QUALI La carta poteva adoprarsi giusta il decr. de' 3 di set. 1812.	SOMME PER LE QUALI la carta potrà servire in avvenire	PREZZO antico	PREZZO nuovo
Fino a Lire . 1000	Fino a Ducati . 200	L. „ C. 10	D. „ G. 10
Da 1000 a . . . 2000	Da 200 a 400	1 „ „	„ „ 20
Da 2000 a . . . 3000	Da 400 a 600	1 „ 50	„ „ 30
Da 3000 a . . . 4000	Da 600 a 800	2 „ „	„ „ 40
Da 4000 a . . . 5000	Da 800 a 1000	2 „ 50	„ „ 50
Da 5000 a . . . 6000	Da 1000 a . . . 1200	3 „ „	„ „ 60
Da 6000 a . . . 7000	Da 1200 a . . . 1400	3 „ 50	„ „ 70
Da 7000 a . . . 8000	Da 1400 a . . . 1600	4 „ „	„ „ 80
Da 8000 a . . . 9000	Da 1600 a . . . 1800	4 „ 50	„ „ 90
Da 9000 a . . . 10000	Da 1800 a . . . 2000	5 „ „	„ „ „
Da 10000 a . . 11000	Da 2000 a . . . 2200	5 „ 50	1 „ 10
Da 11000 a . . 12000	Da 2200 a . . . 2400	6 „ „	1 „ 20
Da 12000 a . . 13000	Da 2400 a . . . 2600	6 „ 50	1 „ 30
Da 13000 a . . 14000	Da 2600 a . . . 2800	7 „ „	1 „ 40
Da 14000 a . . 15000	Da 2800 a . . . 3000	7 „ 50	1 „ 50
Da 15000 a . . 16000	Da 3000 a . . . 3200	8 „ „	1 „ 60
Da 16000 a . . 17000	Da 3200 a . . . 3400	8 „ 50	1 „ 70
Da 17000 a . . 18000	Da 3400 a . . . 3600	9 „ „	1 „ 80
Da 18000 a . . 19000	Da 3600 a . . . 3800	9 „ 50	1 „ 90
Da 19000 a . . 20000	Da 3800 a . . . 4000	10 „ „	2 „ „

A R T. 3.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto .

Napoli il dì 6. di Gennaio 1815.

Firmato , GIOACCHINO NAPOLEONE .

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato PIGNATELLI .

Publicato in Napoli nel dì 11 di gennaio 1815.

ISTRU-

I S T R U Z I O N E

D E L

MINISTRO DELLE FINANZE

Relativa al pagamento in contanti della contribuzione imposta ai Reali Demanj dall'anno 1815. in avanti.

*Emanata per l'esecuzione del Real Decreto del dì
20. Ottobre 1814.*

A R T. 1.

Ne' primi 15. giorni di gennajo di ciascun anno i Direttori delle Contribuzioni Dirette, e de' Demanj, e l'Ispettore delle Foreste, di concerto formeranno per Comuni degli Stati conformi al modello num. 1. di tutt' i beni, che il Demanio Reale possiede nella Provincia rispettiva.

Si faranno tanti Stati quanti sono le Comuni, in cui esistono beni Demaniali, i quali saranno riportati nello stato rispettivo distinguendosi in quattro articoli successivi. 1. I beni diversi dai Boschi appartenenti allo Stato. 2. I beni del Monte Frumentario. 3. I boschi dipendenti dall'Amministrazione delle Foreste, e che appartengono allo Stato. 4. I boschi del Monte Frumentario.

Tutti gli Stati di Comuni saran legati in un quadrato, che alla fine avrà una ricapitolazione generale esprimente le somme totali per l'intera Provincia.

La cura principale della redazione di questo stato incombe al Direttore delle Contribuzioni Dirette. Quello dei Demanj, e l'Ispettore delle Foreste dovranno adoprarsi per dare i lumi necessarj onde far bene riconoscere gli articoli, che in realtà appartengono alla loro Amministrazione.

Il Direttore delle Contribuzioni Dirette li compierà mercè una copia letterale degli articoli di matrice di ruolo, o di catasto provvisorio relativo al Real Demanio, aggiungendovi la somma di contribuzione imposta per questi articoli. Saranno gli stati certificati veri dai due Direttori, e dall'Ispettore, e saranno passati originalmente a quello de' Demanj. Un duplicato originale sarà dal

Direttore delle Contribuzioni Dirette rimesso al Ministro delle Finanze per tutto il dì 21. gennajo .

A R T. 2.

Il Direttore de' Demanj è nel dovere di far degli stati suddetti delle copie corrispondenti alle diverse Ricevitorie Demaniali della Provincia , e di spedirli prima del 30. gennajo ai suoi Ricevitori .

A R T. 3.

In vista delle copie , i Ricevitori dei Demanj esamineranno , se i fondi negli stessi descritti appartengono effettivamente al Demanio , se son sopraggravati di contribuzione , e se a norma del Real Decreto de' 20. dicembre 1810. vi è luogo a reclamare per tali sopraccarichi , o pure si debbano domandar mutazioni di quote. Formeranno immediatamente i reclami , e le domande per mutazioni , in cui trascriveranno la parte degli stati , che riguarda gli articoli , che ne sono l' oggetto .

A R T. 4.

Dovendosi produrre in appoggio dei reclami , contratti di affitto , in vece di copie , potranno presentarsi delle dichiarazioni , le quali , per gli affitti fatti dall' Amministrazione saran firmate dai Ricevitori , e vistate dall' autorità innanzi alle quali gli atti si son solennizzati : per gli affitti anteriori alla istituzione dell' Amministrazione , e per quelle del Monte Frumentario anteriori alla vacanza , le dichiarazioni saran sottoscritte dai Direttori dei Demanj , dopo il confronto delle platee , libri , ed altre scritture di ogni specie delle corporazioni soppresse , o beneficiati vacanti .

A R T. 5.

Pel dì 15. marzo al più tardi rimetteranno tali reclami , o domande al Direttore dei Demanj . Questi ne accuserà ricevo , e sarà obbligato di averne presso l' Intendente , ed il Direttore delle Contribuzioni la verifica , e la decisione .

Qualunque danno potrà soffrire il Demanio per difetto di for-

ma, o di presentazione in tempo debito ne' suoi reclami andrà a carico, sia del Ricevitore, sia del Direttore; che ne sarà imputabile.

A R T. 6.

I Ricevitori dei Demanj non faranno agli Esattori, o Percettori delle contribuzioni alcun pagamento di contribuzione fondiaria, se non che in vista, ed in cambio de' mandati, che all' uopo saranno spediti in favore degli ultimi.

A R T. 7.

Ai 20. di gennajo, e così successivamente da' due in due mesi il Direttore de' Demanj, sugli stati formati secondo l' articolo 1. redigerà tanti mandati conformi al modello n. 2. quante sono le Comuni nelle quali il Demanio paga contribuzione, formandone uno per i boschi, ed un altro per tutti gli altri beni differenti da questi, li certificherà conformi allo stato, e li presenterà insieme con questo alla firma dell' Intendente.

Ogni mandato esprimerà la sesta parte della contribuzione pagabile il dì 15. del mese fissato nel Real Decreto de' 6. gennajo 1815., e conterrà l' ordine diretto al Ricevitore rispettivo di pagare a vista la suddetta somma all' Esattore, che lo esibirà, e ne darà in dorso ricevuta.

A R T. 8.

Il dì 25. gennajo, e così in appresso, il Direttore de' Demanj consegnerà al Ricevitore Generale della Provincia tutt' i mandati formati secondo l' articolo precedente. Il Ricevitore Generale ne' cinque giorni seguenti li trasmetterà per mezzo de' Ricevitori distrettuali agli Esattori, o Percettori. Questi ne riscuoteranno l' importo alle scadenze, e noteranno ne' ruoli, e ne' libri di cassa le somme ricevute.

A R T. 9.

Negandosi un Ricevitori dei Demanj di soddisfare al momento un mandato, che gli sarà esibito come sopra, l' Esattore non

potrà usar di coazione, ma farà della sua negativa un rapporto al Sottointendente. L'Intendente, a cui questo rapporto sarà trasmesso colle osservazioni del Sottointendente, darà di concerto col Direttore de' Demanj le disposizioni atte a reprimere l'inosservanza del Ricevitore. Credendolo necessario, proporrà al Ministro delle Finanze, di assoggettare il Ricevitore resosi moroso senza scusa legittima ad una multa, che non potrà essere minore di dueciucque, ne maggiore di ducati venticinque. Il Ministro deciderà dopo intesa l'Amministrazione Generale.

A R T. 10.

Le ordinanze di riduzione, che il Real Demanio potrà ottenere in seguito de' suoi reclami, saranno dall'Intendente rimesse al Direttore di quella Amministrazione. Egli le invierà ai Ricevitori, i quali porteranno nell'introito l'intera loro somma, e dovranno renderne conto come di numerario.

L'ordinanze potranno da' Ricevitori pagarsi in estinzione, in acconto de' mandati loro vengano spediti pel bimestre corrente. Se la somma delle ordinanze di una Comune supera quella espressa nel mandato del bimestre corrente, il dappiù dovrà essere pagato venire dall'Esattore rimborsato in numerario al Ricevitore, con il prescritto dagli articoli 94. e 102. del regolamento de' 1810., senza che si possa differire un tal pagamento, attendere che scada la rata del venturo bimestre.

A R T. 11.

Gl'Intendenti, e i Direttori dei Demanj spediran sempre mandati secondo gli articoli 7. e 8. per la somma contenuta nello stato indicato dell'articolo 1., non dovendosi far deduzioni per la sopravvenienza di ordinanze.

Ne' casi di alienazione, o di domanda prodotta, e giustificata dal Ricevitore per mutazioni di quote su i fondi non appartenenti al Demanio, dal mandato si dedurrà una somma di contribuzione corrispondente al fondo in questione, facendosi uso della formula, che all'uopo si trova nel modello n. 2. Nell'atto stesso interverrà il Direttore delle contribuzioni dirette ad avvertire l'Esattore del nome del vero contribuente, da cui dovrà riscuotere

contribuzione .

A R T. 12.

Il Demanio pei beni alienati nel corso dell'anno , pagherà con mandati la contribuzione , che scade alla fine del bimestre , nel quale il nuovo padrone è posto in possesso , non che quella scaputa anteriormente , e riscuoterà nell'aggiusto di rate la somma , che si troverà di aver pagata per l'acquirente : la contribuzione de' bimestri seguenti sarà pagata dal nuovo padrone , e sarà dedotta dal mandato , cui è detto nell' articolo precedente .

A R T. 13,

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni , non sono applicabili ai beni , che il Demanio tiene in sequestro , in deposito o ad altro titolo provvisorio : la contribuzione imposta su di questi beni , si pagherà al pari di quella : ch'è dovuta dai particolari.

Gli esattori avran cura di riscuoterla o da' proprietarj , o dagli Affittatori al *maturo* degli affitti , e non potranno esigerla dai Ricevitori de' Demanj , se non che in quanto e per quanto questi avranno riscossa la rendita , che n'è gravata .

Napoli 18. Gennajo 1815.

Il Ministro delle Finanze
CONTE DI MOSBOURG.

Direzione di Napoli	Direzione di Napoli	Direzione di Napoli
---------------------------	---------------------------	---------------------------

DIREZIONE
 DELLE
 FINANZE
 DEL
 RE
 DI
 NAPOLI

DIREZIONE
 DELLE
 FINANZE
 DEL
 RE
 DI
 NAPOLI

CONTRIBUZIONI DIRETTE

N. 1.

PROVINCIA di

6

STATO de' beni appartenenti al Real Demanio nella Co-DISTRETTO di
e della Contribuzione in principate, ed
addizionali impostati per l'anno 18
a norma de' Catasti, e delle Matrici de' Ruoli.

DEMANJ REALI

COMUNE di

Intestazione degli Articoli	Designazione delle Sezioni	Numero d'ordine dello stato di sezione	Natura delle culture o delle proprietà	Denominazione delle proprietà, o de' luoghi in cui son situati	Estimazione delle Terre 1. Classe 2. Classe 3. Classe	Rendita netta	Contribuzione impostati per l'anno 18	Osservazioni
					Beni dello Stato			
					Beni del Monte Frumentario			
					Boschi dello Stato			
					Boschi del Monte Frumentario			

(Sarà Continuata.)

INTENDENZA

III.

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE

1815.

(Continuazione.)

CONTRIBUZIONI
DIRETTE.

N. 2.

PROVINCIA di

REALI DEMANJ.

Mandato di pagamento.

DISTRETTO di

COMUNE di

Esercizio

L'Intendente della Provincia di
 Visto lo stato della contribuzione fondiaria imposta su i beni del
 Real Demanio siti nella Comune di per
 l'anno 18 , e formato secondo l'articolo 1. delle istruzioni di
 S. E. il Ministro delle Finanze del 10. gennajo 1815.

Visti gli articoli de' Ruoli in detto stato riportati, che sono
 i seguenti.

Numero degli Articoli	Somme annuali delle contribuzioni
Totale	

Dedotta di totale di questi Articoli la somma di

C

Sulla

Sulla proposta dal Signor Direttore della Registratura, e de' Demanj della Provincia

Provvede

La somma di ducati _____ eguale ad un sesto degli articoli del Ruolo su riferito, sarà dal Ricevitore della Registratura, e de' Demanj sedente in _____ pagata all' Esattore delle contribuzioni dirette della Comune di _____ in cambio del presente mandato, che quietanzato dall' Esattore suddetto sarà ammesso in discarico del conto del Ricevitore.

Fatto in _____

il dì _____

Certificato conforme allo stato
sopracitato.

L' Intendente

Firma

Il Direttore della Registratura,
e de' Demanj.

Ho ricevuto la suddetta somma
di duc.

Firma

L' Esattore della Comune di _____

G I O A C C H I N O N A P O L E O N E

R E D E L L E D U E S I C I L I E .

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Udite il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T .

A contare dalla pubblicazione del presente decreto i dritti d' importazione, di esportazione e di navigazione in tutto il regno, e quelli di consumo nella nostra buona città di Napoli, e ne' co-

19
si detti casali della medesima, saranno riscossi in conformità delle tariffe approvate col presente decreto.

A R T. 2.

Oltre a' dritti enunciati nelle dette tariffe, ne' quali va compreso il decimo imposto colla legge de' 14. di settembre 1807., sarà continuata la riscossione del 2. e mezzo per cento sopra quelli d'importazione e di estrazione pe' lavori di costruzione e mantenimento delle strade, ai termini del nostro decreto de' 9. di gennaio 1812.

A R T. 3.

Il dritto di bilancia di cui è parola nelle tariffe d'importazione e di esportazione, sarà di venti grana per ogni centinaio di ducati di valore, compreso il decimo.

A R T. 4.

Le mercanzie estere che verranno riesportate, dopo di aver soddisfatti i dazj d'immissione, pagheranno, se appartengano alla classe di quelle non sottoposte a bollo, grana venti per ogni cento ducati di valore; carlini tre a collo, se non soggetti a bollo, compreso il decimo.

A R T. 5.

I generi non preveduti pagheranno sul valore i seguenti dritti, cioè: all'esportazione il 6. per 100., se grezzi, il due per cento se manifatturati; all'importazione il tre per cento, se sono della classe de'primi; e il dieci per cento, se di quella de'secondi, compreso anche il decimo.

A R T. 6.

Gli oli, i vini, i canapi e gli altri prodotti che i nostri sudditi raccolgono ne' territorj che posseggono negli stati limitrofi, pagheranno il dritto di bilancia, aliorchè s'immetteranno nel

nostro regno per terra.

Il nostro Ministro delle finanze sottometterà alla nostra approvazione un regolamento, col quale verranno determinate l'epoca delle immessioni, e le formalità a cui i proprietarj dovranno uniformarsi per giustificare la provegnenza de' generi da' fondi che possiedono negli stati limitrofi.

A R T. 7.

I generi estesi soggetti a' dazj di consumo, se perverranno in Napoli o nella giurisdizione della direzione de' detti dazj, dopo aver soddisfatti nelle provincie i dritti d' importazione, saranno considerati come nazionali, e quindi sottoposti al pagamento de' dazj di consumo o di quelli stabiliti col nostro decreto de' 18. di ottobre 1811.

A R T. 8.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 25. di Gennajo 1815.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

Publicato in Napoli nel dì 25. di Gennajo 1815.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART.

A R T. 1.

I registri di udienza in cui giusta l'articolo 44. del regolamento del dì 28. di febbrajo 1811. debbono trascriversi le minute delle sentenze che si pronunziano da' sindaci nella loro qualità di aggiunti a' giudici di pace, saranno esenti dal dritto e dalla formatità del bollo.

A R T. 2.

Questa disposizione non è applicabile nè agli altri atti, memorie o notifiche fatte dalle parti o a loro istanze, nè alle copie o spedizioni di qualunque natura sieno, che saranno rilasciate alle parti stesse. Simili carte continueranno ad esser soggette al bollo, giusta le disposizioni attualmente in vigore.

A R T. 3.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 26. di Gennaio 1815.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, Firmato PIGNATELLI.

Publicato in Napoli nel dì 1. di febbrajo 1815.

Divisione 4.

Burò 1.

N. 1332.

Salerno li 3. febbrajo 1815.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

SIGNORI

S. E. il Ministro dell' Interno in data de' 28. caduto mese ha

22
trasnesso al Signor Direttore Generale della pubblica Istruzione ,
da chi mi vien comunicata , la seguente Sovrana Determinazione .
» S. M. nel Consiglio de' 26. cadente mese ha accordata la
» proroga a tutto il corrente anno 1815. per la spedizione delle
» carte autorizzanti condizionate , e pel visto agli antichi Privilegj.
» Ha eziandio approvato scriversi agl' Intendenti , ed alla Po-
» lizia , perchè gli esercenti l' arte salutare , che non sono muni-
» ti della carta autorizzante , o che non abbiano fatto vistare l' an-
» tico privilegio , sieno impiediti dall' esercizio della loro professio-
» ne , e soggetti alle pene comatinate nel Codice Correzionale nel
» caso , che esercitassero in contradizione della legge . »

Nel comunicarvela vi prego di darle la più estesa publicazio-
ne , e di vegliare perchè sia esattamente eseguita , facendomi sol-
lecito rapporto de' controventori per le disposizioni di risulta .

Gradite i sentimenti di mia distinta stima .

G. MARTUCCI.

Divisione 1.

Burò 2.

N. 171.

Salerno li 11. Febbrajo 1815.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti , e Sindaci della stessa.

SIGNORI

COI Real Decreto , che ho l'onore di trascrivervi S. M. si è de-
gnata determinare l' uniforme , ed il distintivo de' Sindaci , e de-
gli Eletti .

Io ho dato una Commissione per l' acquisto uniforme delle
fasce , e le farò pervenire ai suddetti funzionarj , i quali al sortir
della carica ne faranno consegna a' loro successori .

Coloro che vorranno vestire l' uniforme dovranno farselo a loro
spese , uniformandosi esattamente al modello prescritto dal Real
Decreto .

Invito i Signori Sotto-Intendenti a vigilare per l' adempimento .

Sono con distinta stima.

G. MARTUCCI.

GIOAC-

23

Napoli 17. Gennajo 1815.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

SUI rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

A R T. 1.

Le Autorità Municipali potranno usare nell' esercizio delle loro funzioni , e nelle cerimonie pubbliche di un uniforme , ch' è fissato nel modo seguente .

Pel Sindaco della nostra buona Città di Napoli .

Abito Bleu guarnito di bottoni indorati , con collare , sacche , e rivolte ricamate in oro in guisa di formare quattro bacchette unite .

Cintura in seta tricolore , bianco , celeste , ed amaranto con cannottiglie di oro agli estremi .

Cappello montato con ciappa d' oro , e bottone simile .

Sottabito bianco .

Una spada .

A R T. 2.

Per gli Eletti della stessa Città di Napoli , e per gli altri Sindaci di nostra nomina .

L' uniforme fissato nell' articolo precedente , ma il ricamo sarà composto di tre bacchette , e la fascia avrà all' estremo una frangia a fili d' oro .

A R T. 3.

Per gli aggiunti di Napoli , e per gli altri eletti di nostra nomina .

Lo stesso uniforme fissato all' articolo precedente , ma il ricam

24
mo sarà composto di due sole bacchette.

A R T. 4.

Per i Sindaci di nomina degli Intendenti .
Abito Bleu guarnito di bottoni indorati .
Cintura tricolore , come è indicato nell' art. 1. con frange ,
Cappello montato .

A R T. 6.

Per gli Eletti di nomina degli Intendenti .
Lo stesso uniforme fissato all' articolo precedente , ma le fran-
ge della fascia saranno bianche .

A R T. 7.

Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione
del presente Decreto .

Firmato , GIOACCHINO NAPOLEONE .

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , PIGNATELLI .

A R T. 5.

Per gli Eletti di nomina degli Intendenti .

NELLA STAMPERIA DELL' INTENDENZA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

DEL

PRINCIPATO CITERIORE

1815.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SIGILIE.

Visto il decreto de' 29. di luglio 1813;
 Considerando che cessato il contagio di Malta son cessati i motivi che consigliarono di prescrivere con detto decreto delle misure di rigore per la conservazione della pubblica salute;
 Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno;
 Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

A R T. 1.

Le disposizioni contenute nel citato decreto del dì 29. di luglio sono rivate. Restano bensì in piena osservanza le istruzioni del dì 15. di settembre 1751. che formano la prammatica 99. sotto il titolo *De officio deputationis pro sanitate tuenda*; l' esatta esecuzione della quale è affidata a' magistrati ordinarij.

A R T. 2.

Tutti i nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 2 di febbrajo 1815.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,
 firmato, **PIGNATELLI.**

Pubblicato in Napoli il dì 11 di febbrajo 1815.

D

Divi-

Salerno li 16. febbrajo 1815.

Buro 1.

N. 34.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA.

Ai Sindaci della Provincia.

SIGNORI

LA circolare di S. E. il Ministro dell' Interno, che vado a trascrivervi, prende in oggetto l' abuso di cui qualche Sindaco si è caricato di proseguir le liti, senza l' intelligenza, e concorso degli Intendenti, allorchè si tratta di un comune convenuto in giudizio.

Quando questo caso si avveri sarà vostro preciso dovere darmi immediata conoscenza della quistione, e dettagliarmene tutte le notizie onde Io possa prender alla cosa quella parte che debbo.

Sono con stima.

G. MARTUCCI.

Napoli 11. febbrajo 1815. = IL MINISTRO DELL' INTERNO = al Signor Intendente di Principato Citra = Signore =

L' articolo 11. del Real Decreto de' 22. Aprile 1809. prescrive che quando un Comune è convenuto in giudizio, il Sindaco non ha bisogno di alcuna autorizzazione per sostenere le ragioni de' suoi Amministrati, ma ha però l' obbligo di darne conto all' Intendente alla prima notifica che riceve. Così questo istrutto dell' affare può invigilare su' dritti de' Comuni, che la legge gli impone di sostenere.

Io ho intanto avuto occasione di avvedermi che qualche volta si contravviene a questa regola, e che i Sindaci soffrono che la lite particolarmente per gli affari portati alla conoscenza del Consiglio di Stato, si prosegua senza vostra intelligenza con gravissimo danno degl' interessi de' Comuni.

Questo inconveniente ha richiamata tutta la mia attenzione e deve eccitare tutto il vostro zelo. Disponete perciò la stretta osservanza di quanto è prescritto nel mensionato articolo e dove i Sindaci vi contravenissero li chiamarete personalmente responsabili di
tutti

tutti i danni, che si potrebbero soffrire da' Comuni per questa
loro negligenza.

Sono con sensi di distinta stima,

Firmato ZUBLO.

Divisione 2.

Salerno li 16. Febbrajo 1815.

Burò 1.

N.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA.

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci,
e Giudici di Pace.

SIGNORI

AVendo sottoposto a S. E. il Signor Ministro della Polizia
Generale lo stato de' disertori ricuperati alla diligenza delle Autorità
locali nello scorso mese di Gennajo, egli viene di autorizzarmi
di farne conoscere la sua soddisfazione a tutti i Funzionarj che han-
no avuto parte nell'operazione.

In conseguenza ve ne trascrivo la lettera, facendovi con pia-
cere rimarcare, a qual grado di merito sono elevati coloro che si
sono distinti per questo servizio, per attendere ulteriori pruove del
loro zelo, e stimulare gli altri a seguirne l'esempio.

Sono con perfetta stima, e considerazione.

G. MARTUCCI.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Napoli 4. Febbrajo 1815.

Divisione 1.

Oggetto.

IL G. M. DELLE CERIMONIE

G. Ufficiale della Corona, Consigliere di Stato,
Incaricato del Portafoglio del Ministero
della Polizia Generale.

Al Signor Intendente di Salerno.

SIGNORE

MI è stato veramente grato il conoscere dal di lei foglio del

D 2

» 1. RR-

» 1. andante, lo zelo, e la diligenza impiegata dalle Autorità le-
 » cali pel ricupero di 68. disertori nel corso del solo caduto me-
 » se. Io glie ne porgo i miei ringraziamenti, e la prego di farli
 » gradire a tutti quei che l'hau secondata nella persecuzione di
 » una classe d'individui, che lasciati in oblio divengono d'ordi-
 » nario funesti alla pubblica quiete. »

Sono con distinta stima.

Segnato - LAURENZANA.

Divisione

Salerno li 18. Febbrajo 1815.

Contabilità.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA.

Ai Signori Sindaci della suddetta Provincia.

SIGNORI

IL Signor Direttore Generale della Regia Militare con sua
 del 15. andante mi partecipa ciò che siegue:

» Sua Maestà nell'incaricare questa Regia Militare degli ag-
 » giusti definitivi delle sussistenze con tutt' i corpi della sua Ar-
 » mata a contare dal 1. Gennajo del corrente anno, ha ordinato
 » che tali aggiusti siano stabiliti per trimestre, e sul vigore del-
 » l' articolo 84. del regolamento del 1. Maggio 1811. il quale fa
 » conoscere la maniera con cui devono i boni esser totalizzati
 » coi corpi.

» In conseguenza mi affretto, Signor Intendente di comuni-
 » carvi tale sovrana disposizione, pregandovi di far sentire alle
 » Comuni della vostra giurisdizione, che ne' boni che potranno
 » ritirare dai corpi devono essere spiegati nominativamente le gior-
 » nate nelle quali le forniture avranno avuto luogo, e che scorsi
 » i tre mesi ordinati dal regolamento, e non avendo rimesse le
 » contabilità resteranno rifiutate senza darvi luogo a reclamo. »

Essendo di somma importanza per gl'interessi de' Comuni,
 che siano eseguite le disposizioni contenute nella presente, io vi
 raccomando, Signori, a non ometterne alcuna parte, prevenen-
 dovi, che le Contabilità, che per l'elasso del trimestre saranno
 rifiu-

rifutate, dipendendo dalla negligenza che vi è imputabile, sarà tutta posta a vostro carico.

Ho l'onore di salutarvi.

G. MARTUCCI.

Segretaria di Beneficenza. Salerno li 24 Febbrajo 1815.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZI.

Agli Ordinarij, Parrochi, e Commissioni Amministrative di Beneficenza.

SIGNORI

S. E. Il Ministro dell' Interno con sua lettera del 18. di questo mese mi prescrive quanto siegue:

„ E intenzione di S. M., che per tutto il prossimo mese di Giugno, sia ultimata a beneficio de' Parochi del Regno l'assegnazione de' fondi de' Luoghi Pii laicali, per formare il supplemento della loro congrua.

„ In conseguenza di questi Sovrani ordini è necessario, che i Consigli Generali degli Ospizj rimettano subito al mio Ministero, ed a quello del Culto tutt' i Budiets delle Parocchie e de' Luoghi Pii laicali, che han fatto già redigere per effetto del Real Decreto del 2. Dicembre 1813., e badino similmente a completare gli altri senza la menoma dilazione. Io assegno alla rimessa de' primi il termine improrogabile del dì 10. del prossimo mese di Marzo, ed a quella de' secondi il periodo del dì 31. del mese istesso.

„ Dichiaro che non riconoscerò legali que' Budiets che non si troveranno redatti in conformità delle disposizioni dell' Articolo 13. del Real Decreto del 2. Dicembre 1813., e degli Articoli 6. 13., e 14. delle istruzioni da me formate di accordo col Signor Ministro del Culto. Quindi rigetterò que' Budiets delle Parocchie, che non saranno stati discussi coll' intelligenza

„ dell'

dell' Ordinario, e de' Parochi. Rigetterò similmente i Budiets de' Luoghi Pii laicali, che non presenteranno atti legali dell' adempimento della liturgia prescritta nelle istruzioni circa l'intervento de' Parochi.

„ Poichè S. M. attacca al compimento di queste operazione tutta quella importanza, che esse esigono, dietro le promesse date a' Parochi, io ingiungo a' Consigli Generali, e con ispezialità a Voi Signore Intendente di porre, e far porre la maggior attività in questi travagli, che si sono pur troppo ritardati, e di farne pervenire i risultati nelle epoche, che ho prescritto. Ogni ulteriore remora impegnerà la vostra responsabilità.

„ Farete circolare queste disposizioni ne' vostri giornali, onde siano tosto conosciute da coloro che debbono concorrere al loro adempimento.

Nel darvi conoscenza di questa ministeriale disposizione, io ne inculco lo più stretto ed esatto adempimento, affin di secondare le mire beneficenti di S. M., alla di cui clemenza tarda di assicurare agli utili servizj che rendono col loro sacro ministero i Parochi gli onorevoli appuntamenti che la generosità del Re loro destina. Quindi incarico le Commissioni Amministrative a far pervenire a questo Consiglio Generale pria che il termine assegnato spira tutt' i Budiets redatti in conformità delle istruzioni ministeriali a voi note, e delle quali raccomando l' osservanza sotto la più stretta responsabilità.

Ho l'onore di salutarvi colla solita perfetta stima.

G. MARTUCCI.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLA SICILIA.

Viste le disposizioni con cui abbiamo esentate da ogni dritto di registro le concessioni di beni a' figli di emigrati, ed abbiamo autorizzata la formalità a credito per quelle a pro de' creditori degli emigrati stessi;

Considerando che dietro queste abilitazioni concessionarij non

possono aver alcuna scusa plausibile per differire di sgravare lo Stato dell'amministrazione di beni che hanno cessato di appartenergli;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Tutti quei figli e creditori di emigrati che non sono ancora nel godimento de' beni che abbiain loro concessi in estinzione de' loro rispettivi averi, saranno tenuti di richiedere la stipula dell'istrumento e l'immissione in possesso fra giorni quindici dalla data della notifica che verrà loro fatta de' rispettivi assegni.

A R T. 2.

Le concessioni che disporremo in avvenire a pro de' figli e de' creditori degli emigrati, verranno loro notificate dieci giorni dopo che le medesime saranno state da Noi segnate. Nel cennato termine di giorni quindici dal dì della notifica i concessionarj saranno tenuti di dimandare che si stipulino le cautele, e che sieno essi immessi nel possesso de' beni.

A R T. 3.

Potendo le parti interessate prender notizia nella Commissione degli emigrati o nell'amministrazione de' demanj degli assegni ordinati a loro favore, quelle che non eviteranno con questo mezzo le spese delle notifiche quì sopra mentovate, ne pagheranno l'importo.

A R T. 4.

I figli ed i creditori degli emigrati che non si uniformeranno alle disposizioni degli articoli 1 e 2, perderanno ogni dritto alla percezione delle rate de' frutti sino al giorno in cui si presenteranno per formare gli atti e ricevere il possesso de' beni.

A R T. 5.

Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, PIGNATELLI.

Napoli, il dì 25. di febbrajo 1815.

Pubblicato in Napoli, nel dì 4. di Marzo 1815.

Stampato nella Stamperia della Regia Università di Napoli. Divi-

31
Divisione 4. *Salerno li 13. Marzo 1815.*
Buro 2.
N. 741. **L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA.**

*A' Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Giudici
di Pace della medesima.*

SIGNORI

S. E. il Ministro della Guerra, e Marina mi partecipa con foglio de' 8. stante; che S. M. affin di facilitare la esazione de' crediti dell' Orfanatrofio Militare in data del 1. di questo mese ha deciso, che quella Deputazione possa avvalersi de' mezzi coattivi, onde astringere al pagamento que' reddenti, che divengono morosi.

Nel porlo alla vostra conoscenza vi prego a conformarvi nell' occorrenze a questa Sovrana Determinazione, ed

Ho l' onore di salutarvi con distinta stima.

G. MARTUCCI.

Intendente, GIACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Intendente, RICCARDO.

Salerno, li 13. di Marzo 1815.

NELLA STAMPERIA DELL' INTENDENZA DI SALERNO.

INTENDENZA
DI
PRINCIPATO CITERIORE.

GIORNALE
DEL
1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

*Re delle due Sicilie , e di Gerusalemme , Infante
delle Spagne , Duca di Parma , Piacenza ,
Castro , ec. Gran Principe ereditario
di Toscana , ec. ec. ec.*

NAPOLETANI.

E già il tempo , che Io ritorni sul mio Trono di Napoli . Tutto concorre a render felici i miei passi . Il vostro unanime desiderio mi richiama . Il voto generale delle Alte Potenze rende giustizia ai miei diritti . La ferma e vigorosa assistenza dei miei Augusti Alleati mi anima , e mi sostiene .

Io m'incammino alla testa di un' Armata , non già come gli usurpatori per illudere , e concitare dei Popoli sconosciuti , o come gli avventurieri per strappare dalla tempesta , e dal naufragio ciò , che non può dare la calma . Io ritorno nel seno della mia cara famiglia . Io vengo a recarle la consolazione , e la pace . Io vengo a restituirle l' antica serenità , ed a cancellare la memoria di tutti i mali passati .

E

No ,



No, Voi non siete fatti per portare la fiaccola dell' incendio ai nemici non proprj. Voi non siete fatti per avviliti con quella specie di grandezza, che nasce dalla distruzione, e dallo spavento. La storia de' vostri avi è molto gloriosa per Voi. Discendenti dei Bruzj, dei Campani, e dei Sanniti, Voi dovete far tremare gli stranieri perturbatori della vostra prosperità, e sicurezza domestica; ma non dovete essere gli strumenti della loro ambizione, o le vittime dei loro prestigj. I vostri figli non debbono perire nei climi gelati. Le vostre sostanze, i frutti dei vostri sudori, i beni del vostro suolo felice non debbono che godersi da Voi.

Napoletani, ritornate tra le mie braccia. Io sono nato tra Voi. Io conosco, ed apprezzo le vostre abitudini, il vostro carattere, i vostri costumi. Io non desidero, che darvi le più luminose prove del mio amore paterno, e rendere il nuovo periodo del mio Governo l'epoca avventurosa del ben essere, e della vera felicità della nostra Patria comune. Un solo giorno deve estinguere la funesta serie delle calamità di molti anni. I più saggi, ed inviolabili pegni di moderazione, di dolcezza, di reciproca confidenza, e di perfetta riunione debbono garantire la vostra tranquillità.

Napoletani, secondate coi vostri sforzi un' intrapresa, che ha un oggetto così grande, così giusto, così benefico, e che fa parte della causa comune di Europa, che con forza immensa ed universale di tutti i Popoli saggi si sta valorosamente difendendo.

Io vi prometto, che non si procederà, e non si avrà mai il menomo conto per qualsivoglia mancanza commessa da chiunque, senza eccettuarne nessuno, ai doveri di fedeltà verso di me, durante la mia assenza da cotesto Regno, ed in qualsivoglia tempo precedente così al primo, come al secondo mio allontanamento dal medesimo. Un velo impenetrabile ed eterno covre già tutta questa specie di passate azioni, ed opinioni. Assicuro su tale oggetto ne' modi i più solenni, e sotto la mia sagra parola la più piena, estesa, generale, e perpetua amnistia, e dimenticanza.

Pre-



Prometto di conservare a tutti gl'individui Napolitani , e Siciliani , che servono in cotesto Esercito tanto di terra , quanto di mare , tutti i soldi , i gradi , e gli onori militari , che stanno attualmente godendo .

Iddio (testimonio della rettitudine , e della fermezza delle mie intenzioni) si degni di benedirne il successo .

Palermo il dì 1. Maggio 1815.

FERDINANDO.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.


DOpo tanti anni di penosa separazione , piace alla Divina Provvidenza di restituire a' Nostri amatissimi sudditi il loro legittimo Sovrano , ed al Nostro cuore quel che ha di più caro . I Nostri sacri dritti sulle due Sicilie , riconosciuti e confermati dall'universal sentimento delle Potenze dell'Europa in Congresso ; le forze dei Nostri magnanimi Alleati , e le Nostre ; l'amore dei popoli , che hanno sospirato il Nostro ritorno , fanno arrivare il momento , in cui cesseranno tutt' i mali che hanno desolato una sì bella , e gran parte de' nostri dominj . Per corrispondere ad un così segnalato beneficio dell' Altissimo , ed ai sentimenti dell' animo Nostro , consacreremo tutt' i Nostri momenti , impiegheremo tutte le Nostre cure a rendere felici , e tranquilli i nostri popoli ; ed essi vi contribuiranno colle virtù necessarie all' ordine sociale , la concordia , la moderazione , e la reciproca fiducia . Resti estinta nella loro memoria ogni passata vicenda , come lo è nella Nostra . Fin dal primo del corrente mese di Maggio Noi manifestammo con Nostra proclama-

zione da Palermo le nostre paterne intenzioni, e promesse. Confermando ora, e più estesamente spiegando le stesse, dichiariamo e promettiamo solennemente in nome Nostro, ed in nome dei Nostri successori, di dar per base alle leggi, sulle quali sarà stabilito il sistema del Nostro governo, le seguenti guarentie, che fin da ora concediamo irrevocabilmente ai nostri amatissimi sudditi.

1. Assicuriamo la libertà individuale, e civile.
2. Le proprietà saranno inviolabili, e sacre. La vendita dei beni dello Stato sarà irrevocabile.
3. Le imposizioni saran decretate secondo le forme, che saran prescritte dalle leggi.
4. Il debito pubblico sarà garantito.
5. Le pensioni, i gradi, e gli onori militari saranno conservati; come anche l'antica e nuova nobiltà.
6. Ogni Napolitano sarà ammissibile negl'impieghi civili, e militari.
7. Nessun individuo potrà esser ricercato, nè inquietato per le opinioni, e per la condotta politica, che ha tenuta anteriormente al Nostro ristabilimento nel possesso dei Nostri dominj Napolitani, in qualunque tempo, ed in qualunque circostanza che sia. In conseguenza accordiamo una piena, ed intera amnistia a tali oggetti, senza interpretazione, nè eccezione qualunque.

Messina 20 Maggio 1815.

FERDINANDO.



PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.

QUanto più la Provvidenza protegge i nostri dritti, e quanto più ci avviciniamo al Nostro popolo, tanto più vivo ed energico diviene il Nostro desiderio di vederlo felice, e pienamente sereno. Noi ci ricordiamo di aver impegnata la Nostra sacra parola colla Proclamazione del primo di Maggio, e coll'altra del dì 20. dello stesso mese, promettendo con la maggior ampiezza d'intenzioni, e di espressioni, che nessun individuo potrà esser ricercato, nè inquietato per le opinioni, e per la politica, che ha tenuto anteriormente al Nostro ristabilimento in qualunque tempo ed in qualunque circostanza che sia, accordando a tale oggetto una piena, ed intera amnistia, senza interpretazione, nè eccezione qualunque.

Sebbene in queste espressioni generali sieno comprese tutte le specie di azioni possibili, pure per rassicurare maggiormente gli animi dei Nostri carissimi sudditi, aggiungiamo la positiva dichiarazione, che qualunque specie di scritto, di detto, o di fatto in favore, e sostegno dei governi illegittimi di Giuseppe Bonaparte, di Gioacchino Murat, o di altro governo di epoca più rimota, non solo non sono, nè saranno mai imputabili agli occhi delle leggi, ma non lo sono, nè lo saranno mai innanzi a quelli del Nostro paterno cuore, considerando Noi di essersi tutt' i Nostri sudditi, per un sì lungo corso di vicende politiche, trovati in uno stato di violenza morale.

Dichiariamo inoltre esser Nostra volontà che lo stesso velo impenetrabile, col quale abbiamo separato perpetuamente dalla memoria Nostra la rimembranza di tutte le indicate specie di azioni passate, debba toglierle ugualmente dalla memoria di tutt' i Nostri sudditi, dovendo svanire, ed estinguersene interamente qualunque vestigio, ombra, o conseguenza; e dovendosi a questo riguardo tutt' i Nostri amatissimi sudditi consi-
de-

derare nel medesimo grado di opinione, e godere reciprocamente della medesima confidenza, senza che la loro perfetta concordia, ed unanimità possa esser mai disturbata coi rimproveri delle differenze della loro passata condotta, le quali dovranno abbandonarsi da essi, come sono state abbandonate da Noi, alla più profonda ed eterna obblivione.

Ordiniamo, ed incarichiamo a tutte le Autorità costituite, ed a tutt' i Nostri sudditi l' esatta ed inviolabile osservanza così delle precedenti, come della presente Nostra dichiarazione.

Messina 21 Maggio 1815.

FERDINANDO.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.

COL più sensibile rincrescimento del Nostro Real animo siamo stati informati, che taluni malvaggi sono passati nell' opposta spiaggia di Calabria col solo oggetto di rapinare, e di dare largo stogo alle loro criminose passioni; e che per riuscire in così detestabile disegno hanno immaginato ed ardito di spacciarsi per Nostri Commissionati, commettendo ogni sorta di eccessi, ed abusando del rispetto e dell' amore dei Nostri fedeli sudditi per Noi.

Questa notizia ci ha sommamente addolorati. Non essendoci nulla così a cuore quanto la conservazione della tranquillità e sicurezza pubblica; nè riconoscendo altra strada nell' esercizio de' Nostri Sovrani diritti, che quella che detta l' onore
il

il più puro , non possiamo intendere che con orrore ed infinita pena così grave attentato , diretto a perturbar quelle , ed a malignare la purità delle Nostre intenzioni . Volendo quindi apportare a questo eccesso quel riparo , che le attuali circostanze permettono , abbiamo ordinato che per l'avvenire non si permetta ad alcuno di passare in Calabria : e dichiariamo nel tempo stesso , che finora da Noi non si è dato ad alcuno il carattere di Nostro Commissionato per passare nelle Calabrie , o in altra parte del Regno di Napoli ; ch'è Nostra Real Volontà che le Autorità costituite procedano con tutto il rigore delle Leggi contro di coloro , che senza Nostra particolare commissione ardiscono di spacciarsi per Nostri incaricati e Commissionati ; e che quando Noi ci determineremo ad accordare la Nostra confidenza ad alcuno per gli oggetti interessanti dello Stato , la Nostra scelta non caderà che sopra soggetti rispettabili per la loro morale , e pel loro carattere ; e la loro missione o sarà accreditata con Reali carte in forma legale sottoscritte dai Nostri Ministri , o sarà accompagnata dalle Nostre Reali Truppe . L'impegno che costantemente abbiamo avuto di allontanare il disordine e l'anarchia , malgrado qualunque circostanza , dee essere il più sicuro garante a' Nostri amatissimi sudditi della Nostra decisa Volontà di proteggerli in ogn'incontro , e della Nostra invariabile *determinazione di non occuparci che de' loro vantaggi.*

Messina 22 Maggio 1815.

FERDINANDO.

Re delle due Sicilie ec.

I Paterni e teneri sentimenti , che animano il Nostro cuore nel rientrare in mezzo ai Nostri carissimi figli , non soffrirebbero , che veruna turbazione alterasse la gioja di questo fausto avvenimento , o che l'ordine sociale , e la sicurezza pubblica soggiacessero alla minima scossa . Abbiamo perciò risoluto , ed ordiniamo :

1. Che tutt' i Corpi giudiziarij , e tutt' i Nostri sudditi , impiegati nei diversi rami dell' amministrazione , debbano provvisoriamente , e nel Nostro Real Nome proseguire nell' esercizio dei loro Uffizj .

2. Che tutte le leggi attualmente in vigore debbano rimanere , anche provvisoriamente , in osservanza .

3. Che tutti i giudizi debbano del pari continuare con l' istesso rito .

4. Che tutti generalmente gli affari continuino ad avere quell' istesso corso ed andamento , che hanno avuto finora .

Noi desideriamo , che la macchina dello Stato non soffra il minimo ritardamento dalle circostanze del cambiamento . Imponghiamo perciò , e raccomandiamo in modo speciale a tutte le Autorità , ed a tutti gl' Impiegati di concorrere efficacemente all' esatto adempimento di questo Nostro desiderio .

Messina 22 Maggio 1815.

FERDINANDO.

NAPOLI, NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA

Strada Nuova de' Pellegrini N.º 48.

PER L' INTENDENZA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.

DEsiderando, che la pubblica tranquillità sia per ogni mezzo conservata tra' Nostri fedelissimi sudditi, e che nessuna conseguenza di odj, di vendette, ed anche d'interessi privati possa opporsi a questo Nostro desiderio, e disturbare l'epoca avventurosa del ristabilimento della Nostra legittima autorità, dichiariamo che saranno riguardati come pubblici perturbatori, e come tali rigorosamente puniti;

1. Tutti coloro che tenteranno di rientrare nel possesso delle loro antiche proprietà di propria autorità, e per altri modi, che per quelli permessi, e garantiti dalle leggi, e dalle nostre Sovrane Dichiarazioni;

2. Tutti coloro che tenteranno di rimettersi nell'esercizio degl'impieghi, che precedentemente occupavano, anche di propria autorità, e senza che fossero autorizzati da nostri particolari ordini.

Incarichiamo tutte le Autorità costituite, ed i Nostri Commissionati nella Capitale, e nelle Provincie di Napoli dell'esatta esecuzione di questa Nostra Sovrana Determinazione.

Messina 24 Maggio 1815.

FERDINANDO.

F

Salerno li 20 Giugno 1815.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA
DI PRINCIPATO CITRA.*Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e
Sindaci della medesima.*

SIGNORI.

HO l' onore di passare alla vostra conoscenza quattro decreti Reali, affinchè ne facciate seguire la pubblicazione, ed affissione, e vigiliate l' esatto adempimento di quel tanto che S. M. ha ordinato.

Voi eseguirete altrettanto per tutti gli altri decreti, che in seguito troverete inseriti nel Giornale, ciascuno per la parte che vi riguarda, e mi si rimetteranno i soliti atti di pubblicazione.

Gradite la mia perfetta stima

Per l' Intendente

Il Segretario Generale

N. LUCENTE.

FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia ,

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue ;

A R T. I.

L'azione penale contro tutti gl'imputati di reati commessi fino a questo giorno, punibili con pene correzionali, è abolita.

A R T. II.

La pena pronunziata pe' medesimi reati è condonata.

A R T. III.

È condonata la pena della reclusione a que' detenuti, a' quali non rimanga ad espiarne un periodo maggiore di tre anni.

A R T. IV.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell' articolo precedente i condannati per furto o falsa testimonianza.

A R T. V.

Agli imputati e condannati inclusi nell' indulgenza contenuta negli articoli precedenti, sono condonate le multe e le spese di giustizia. Contra i medesimi rimane alle parti offese il diritto di sperimentare l'azione in un giudizio civile pe' danni ed interessi.

A R T. VI.

Il nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Portici, li 9 Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 17 di Giugno 1815.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue :

A R T. I.

L'azione penale pe' fatti diretti contro il cessato governo , che dalle leggi erano caratterizzati come reità di Stato , è abolita . Le pene già pronunziate pe' medesimi fatti sono condonate .

A R T. II.

Fino a tutto il giorno 15 del prossimo mese di luglio , una Commissione composta in ciascuna provincia dall'Intendente , dal Procurator generale presso la corte criminale e dal Comandante militare è autorizzata ad accettare la presentazione de'gl' individui , che , a' termini dell' art. 3 del decreto degli 11 di maggio 1814 , sono caratterizzati briganti .

A R T. III.

La Commissione rilascerà a' suddetti individui presentati per loro garanzia un salvocondotto , in forza del quale rientreranno nell' ordine e non saranno molestati .

A R T. IV.

Scorso il termine prefisso nell' art. 2 , gl' individui suddetti che non saranno rientrati nell' ordine , saranno perseguitati e giudicati col rigor delle leggi . Le autorità non potranno concedere più ad essi amnistia , salvocondotto o altro perdono che sospenda in qualunque modo il corso della giustizia .

A R T. V.

Il nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Dato nel nostro Palazzo di Portici , li 14 Giugno 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 17 di Giugno 1815.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie cc.

Visto il titolo VI. del lib. I. del Codice civile ;
Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. I.

Le disposizioni del Codice civile che permettono il divorzio , non avranno più effetto riguardo a coloro che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la Chiesa .

A R T. II.

È vietato a' tribunali di ricevere o dar corso a domande di divorzio ; e sono soppresse le procedure pendenti su tali cause .

A R T. III.

È vietato di unire in altro matrimonio persone divorziate finchè vive l' altro divorziato .

A R T. IV.

Sono conservate in vigore le disposizioni del Codice civile riguardanti la separazione personale , ferma restando anche in questo caso la proibizione del divorzio .

A R T. V.

Lo stesso nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Dato nel nostro Palazzo di Portici , li 13 Giugno 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 17 di Giugno 1815.

Re delle due Sicilie ec.

Visto l'art. 1.^o del nostro decreto de' 22 di maggio prossimo scorso, con cui abbiamo stabilito che tutti i corpi giudiziarij debbano proseguire provvisoriamente e nel nostro regal nome nell'esercizio delle loro funzioni;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia e del culto;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue:

A R T. I.

Le disposizioni contenute nel decreto de' 28 novembre 1808, con cui è fissato il vestimento del Ministro della giustizia e di tutti i magistrati del regno, sono rinvocate.

A R T. II.

I magistrati componenti la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Corti criminali, i tribunali di prima istanza ed il tribunale di commercio, come altresì i giudici di pace, durante l'esecuzione del detto art. 1.^o del nostro decreto de' 22 di maggio prossimo scorso, vestiranno, tanto nell'esercizio delle loro funzioni, quanto nelle cerimonie pubbliche, la stessa toga che vestivano i magistrati degli antichi tribunali della capitale.

A R T. III.

Il nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Portici, li 21 di Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 21 Giugno 1815.

F E R D I N A N D O IV.

47

PER LA GRAZIA DI DIO,

Re delle due Sicilie ec.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue :

A R T. I.

Sono restituiti a' rispettivi proprietarj ed a' titularj di comende Costantiniane , o semplici usufruttuarj , tutti i beni , azioni e dritti che sono attualmente esistenti presso l'amministrazione de' demanj , e che furono loro con particolari decreti , rescritti e sentenze di tribunali o con altra disposizione confiscati o sequestrati per causa di preteso delitto di Stato , di brigantaggio e di emigrazione in Sicilia , o in altro paese in guerra colla Francia ; comprendendosi nella stessa regola i proprietarj , titularj o usufruttuarj Siciliani , i di cui beni fossero stati confiscati o sequestrati .

A R T. II.

Sarà anche tolto il sequestro fatto per disposizione particolare del governo francese su de' beni de' Cardinali nostri sudditi e prelati che si manterrano nell'ubidienza di Sua Santità .

A R T. III.

Nella restituzione di tali beni a tutti i cennati nostri sudditi s' intendono compresi ancora i frutti , che sono maturati fino al giorno della esecuzione del presente nostro decreto , e che non saranno stati esatti , ogni qualvolta gli esiti sieno coperti dagl' introiti effettuati dal demanio .

A R T. IV.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli , li 17 Giugno 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 21 Giugno 1815.

F E R D I N A N D O I V.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia e del culto ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue ;

A R T. I.

I matrimonj che non saranno celebrati innanzi alla chiesa secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento , non saranno validi , nè potranno produrre la legittimità della prole e gli altri effetti civili .

A R T. II.

Gli sposi sono tenuti fino a nuova disposizione di presentarsi preventivamente all' ufficiale dello stato civile per adempiere a tutti gli atti ordinati dalle leggi vigenti . L' ufficiale civile però non potrà più pronunziare la formola , che le parti sono unite in matrimonio ; ma dovrà avvertirle di presentarsi a' parrochi per contrarre validamente il matrimonio ; ed i parrochi prima di assistere a' matrimonj dovranno ricevere dagli sposi un certificato dell' ufficiale civile di essersi adempito a quanto trovasi prescritto nel presente articolo .

A R T. III.

I nostri Segretarj di Stato Ministri della giustizia e del culto e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto .

Dato nel nostro Palazzo di Portici , li 16 Giugno 1815.

Firmato , **FERDINANDO.**

Da parte del **RE**

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato , **TOMMASO DI SOMMA.**

Pubblicato in Napoli nel dì 21 di Giugno 1815.

NAPOLI , NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA

Strada Nuova de' Pellegrini N.º 48.

PER L' INTENDENZA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. I.

La formazione delle liste di forgiudica ordinata dal decreto del dì 1. agosto 1809 e col decreto de' 29 ottobre 1810 , è abolita .

A R T. II.

Contra gl' individui che si trovano notati sulle liste pubblicate , procederanno le Corti speciali colle regole e forme ordinarie stabilite per gli altri giudizj di loro competenza .

A R T. III.

Le Commissioni militari sono abolite , riserbandoci di poterle formare nuovamente al bisogno .

A R T. IV.

Il nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Portici , li 14 Giugno 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 21 Giugno 1815.

G

Re delle due Sicilie ec.

Visto l' articolo 2.^o del decreto de' 22 di luglio 1814;
 Visti i rapporti de' nostri Segretarj di Stato Ministri dell'
 interno e delle finanze;
 Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. I.

L' estrazione di ogni genere di biade, granaglie e legumi, è sospesa per un mese, a contare dal dì della pubblicazione del presente decreto.

A R T. II.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 24 di Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE
Il Ministro Segretario di Stato,
 Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 28 Giugno 1815.

4. Divisione
Buro primo
N.º 1218.

Salerno li 4 Luglio 1815.

51

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

*A' Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, Eletti, e
Decurioni de' Comuni della medesima.*

SIGNORI.

LE operazioni del Catasto provvisorio per alcune Comuni, ove il travaglio non era ultimato, hanno sofferto del ritardo dacchè gl' Agenti Comunali sulla falsa supposizione di non doversi proseguire, si son poco o nulla prestati agl' inviti de' Controlori, che ne sono incaricati.

A dissingannarli S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze con suo pregiato del dì 1.º di questo mese mi ha prescritto di far sentire a tutti gl' Agenti Comunali, che questo importante lavoro dev' esser finalizzato per tutto il Regno; ed inculcare a' medesimi, che dissimpegnassero con zelo il loro dovere; poichè altrimenti le multe comminate dal Decreto de' 7 Dicembre 1808 sarebbero il rimedio da opporre alla di loro riluttanza.

Nel metterlo alla vostra conoscenza, onde possiate adempire con zelo alle operazione, che vi concernono in proposito, vi prevengo, che laddove sordi alla voce del dovere rilutterete a prestarvi, saranno irremisibilmente applicate le multe, che il detto Decreto ha prescritto; ed i Signori Sotto-Intendenti restan pregati di farmene immediatamente rapporto ogni qualvolta si verifica siffatta mancanza.

Ho l' onore di salutarvi con distinta stima

Per l' Intendente

Il Segretario Generale

N. LUGENTE.

G 2

Salerno li 4 Luglio 1815.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA
 DI PRINCIPATO CITRA.

*A' Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, Sindaci,
 Decurionati, ed altre Autorità costituite
 della medesima.*

SIGNORI.

HO l' onore di mettere alla vostra conoscenza la lettera di S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze del dì 1.º di questo mese, del tenor che segue :

» Sono informato, Signor Intendente, che alcuni malintenzionati, avvezzi a pescar nel torbido, abbiano cercato d'ingannare i fedeli sudditi di S. M. col dar loro ad intendere, che la privativa del Sale, e del Tabacco sia stata abolita.

» Queste false voci han trascinato molti ad agire contro le intenzioni del RE; ed una gran massa di generi di privativa (specialmente di Sale) si trova immessa in controbanda, e diffusa in tutto il Regno.

» Io vi prego, Signor Intendente, di far conoscere per mezzo delle stampe agli abitanti di cotesta Provincia l'errore in cui sono stati tratti; di manifestar loro, che la M. S. lungi di aver derogate le leggi relative a' dritti riservati, vuole che esse rimangano nel loro pieno vigore; e prevenirli che le pene comminate contro i trasgressori delle leggi medesime saranno rigorosamente eseguite.

» L' Amministrazione generale de' dazj indiretti è stata da me invitata a far agire i suoi Impiegati col massimo calore, e di accordo colle Autorità locali per l'arresto de' Contrabbandi, e per la repressione delle frodi.

» Compiacetevi dunque di scrivere alle Autorità , che sono
 » sotto la vostra dipendenza , di prestarsi con tutt' i mezzi per
 » coadjuvare gl' Impiegati dell' Amministrazione , e per far ris-
 » pettare le leggi in vigore .

» Impegno poi il vostro conosciuto zelo , Signor Intenden-
 » te , per vedere al più presto possibile ristabilito il sistema
 » de' Dritti Riservati , apprestando nel bisogno quei rimedj che
 » il caso potrà esigere , e che l' autorità , di cui siete rivestito ,
 » mette nelle vostre mani .

» Gradite i sentimenti della mia perfetta considerazione . »

Firmato = DE' MEDICI .

Perchè siano a notizia di ciascuno i Sovrani Voleri di S. M.
 inseriti nella soprainserta Ministeriale , e tutto ciò che in con-
 seguenza il prelodato Ministro ha prescritto , io vi prego non
 solo farla pubblicare nelle forme , ed affiggerne copia ne' soliti
 luoghi , ma altresì farla leggere da' Parrochi sull' altare per tre
 Festività consecutive nella messa *pro populo* : ed acciocchè poi
 non ne manchi l' esecuzione e l' adempimento , ciascun di voi ,
 o Signori , per la parte che vi concerne , eseguirete le infra-
 scritte disposizioni .

1°

Essendo intenzione di S. M. che restino nel loro pieno vi-
 gore le leggi relative al sistema de' dritti riservati , e le pene
 dalle medesime comminate contro i trasgressori , i Giudici di
 Pace , i Sindaci , i Decurionati sono chiamati responsabili presso
 il Governo , se permetteranno l' intromissione ne' loro rispettivi
 Circondarj e Comuni de' generi di privativa in controbando ;
 essendo essi specialmente incaricati a vegliare per l' esatta ese-
 cuzione delle leggi in quistione .

Tostocchè il Giudice di Pace di un Circondario , il Sindaco , ed il Decurionato di un Comune avranno scienza , che sia per commettersi un controbando , o che siasi commesso , uniranno la forza legionaria , e della guardia di sicurezza interna , e procureranno la sorpresa de' generi , e l'arresto de' Controbandieri .

Il Giudice di Pace avrà la cura , e n' è responsabile , di compilarne il processo in regola , e colla massima sollecitudine , e di trasmetterlo in quest' Intendenza , senza sospendere intanto la procedura ordinaria , per esser puniti i rei non solo come Controbandieri , ma altresì come trasgressori delle leggi sanitarie .

Indipendentemente da ciò i Giudici di Pace , i Sindaci , ed i Decurionati si presteranno a tutti gl' inviti , che loro saranno diretti dagli Agenti dell' Amministrazione de' Dazj Indiretti , e ne coopereranno con tutta l'energia e lo zelo le funzioni per sorprendere e reprimere i Controbandi , o le frodi .

I. Signori Sotto-Intendenti non solo si presteranno agli Agenti dell' Amministrazione suddetta con dare tutte le disposizioni , che esigeranno le circostanze del momento , onde mettere all' uopo in attività la forza occorrente per riuscir nell' intento ; ma sorvegliaranno in un modo particolare , che i funzionarj loro subordinati eseguano con esattezza il loro dovere , perchè il controbando scomparisca dal loro Distretto . Essi esauriranno in ciò tutte le loro cure , e tutto il di loro zelo , acciòchè il sistema de' Dritti riservati sia ristabilito in tutta la sua

estensione , ed in un modo positivo riassicurati i Reali interessi di S. M. . Finalmente con de' periodici rapporti in ogni settimana mi faran conoscere tutte le operazioni, che hanno avuto luogo nel loro Distretto ; ciocchè non esclude di farmisi de' rapporti particolari , quando i fatti esigessero delle pronte disposizioni da mia parte .

Io son sicuro , che ciascun di voi , o Signori , farà a gara per distinguersi in un servizio di tanta importanza , e mi lusingo del più felice risultato .

Compiacetevi di accusarmi la ricezione della presente .

Gradite i sentimenti di mia distinta stima .

Per l' Intendente

Il Segretario Generale

N. LUCENTE.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie ec.

Visto l'articolo 2 del decreto de' 22 di luglio 1814;
 Visti i rapporti de' nostri Segretarj di Stato Ministri dell'interno e delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. I.

L'estrazione di ogni genere di biade, granaglie e legumi, è sospesa per un mese, a contare dal dì della pubblicazione del presente decreto.

A R T. II.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 24 di Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 28 di Giugno 1815.

NAPOLI, NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA

Strada Nuova de' Pellegrini N.º 48.

PER L'INTENDENZA DI SALERNO.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O .

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo DECRETATO E SECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

L'articolo 8 del decreto de' 20 di gennajo di quest'anno, col quale vennero sottoposti al dritto di bilancia gli olij, i vini, i canapi e gli altri prodotti che i nostri sudditi raccolgono ne' territorj che posseggono negli stati limitrofi, rimane abolito.

A R T. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 11 di Luglio 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato.

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 19 di Luglio 1815.

F E R D I N A N D O I V.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della Giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. 1.

Il termine per la presentazione de' briganti, che coll' articolo 2 del nostro decreto de' 14 di giugno scorso abbiamo fissato a tutto il dì 15 del corrente mese di luglio, è prorogato fino a tutto il dì ultimo dello stesso mese.

A R T. 2.

I nostri Segretarij di Stato Ministri della giustizia e della polizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato dal nostro palazzo di Napoli, li 12 di luglio 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

De parte del Re
Pubblicato in Napoli nel dì 19 di luglio 1815.

59
F E R D I N A N D O . I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Volendo provvedere alla conservazione della pubblica tranquillità ;

Considerando , che uno de' mezzi più efficaci per conseguir quest' oggetto è una speciale prontezza ne' giudizi per que' reati che più direttamente alterano il buon ordine interno , e turbano la pace de' nostri sudditi ;

Visto il rapporto de' nostri Segretarj di Stato Ministri della giustizia , e della polizia generale ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T . 1 .

Autorizziamo il nostro Ministro della guerra a creare le Commissioni Militari in quelle Provincie ove i nostri Ministri della giustizia , della polizia generale crederanno utile questa misura straordinaria , e temporanea .

A R T . 2 .

Le Commissioni Militari saranno composte di giudici Militari , a' termini del Decreto de' 17 dicembre 1812 .

A R T . 5 .

Per le Provincie delle due Calabrie , e della Basilicata , i membri delle Commissioni Militari saranno nominati dal Maresciallo di Campo Nunziante Comandante delle nostre truppe in Calabria : saranno nominati per le altre Provincie dal nostro Ministro della guerra o da un ufficiale superiore da lui a ciò autorizzato .

A R T . 4 .

I membri delle Commissioni saranno scelti tra gli ufficiali

del nostro esercito del Regno di Napoli: tra questi ultimi potranno essere compresi gli uffiziali delle Legioni Provinciali.

A R T. 5.

Le Commissioni Militari saranno competenti a procedere contro gli autori de' seguenti reati commessi dopo il giorno 29 del passato mese di Maggio di questo anno.

1. Contro coloro i quali scórrono armati le campagne, commettendo misfatti contro le persone o le proprietà quando sono presi colle armi alla mano:

2. Contra a coloro, che a' termini del Codice penale, compongono un' associazione di malfattori, quando sono presi colle armi alla mano, o nella fraganza dell' associazione.

3. Contra coloro che sono prevenuti di uno de' misfatti contenuti nel § 2. Sezione 2. Capitolo 1. del libro 5. del Codice penale, quando sono presi colle armi alla mano, o nella fraganza di tali misfatti.

4. Contra coloro che sono presi nella fraganza o quasi, di clamori o di fatti commessi ne' luoghi pubblici, ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contra del Governo.

A R T. 6.

Se dopo il giorno 29 dell' ultimo Maggio, ma prima della pubblicazione del presente Decreto, i Tribunali competenti si trovano di aver già cominciato un procedimento contra i prevenuti de' reati espressi nell' articolo precedente, continueranno essi a procedere a preferenza delle Commissioni Militari.

A R T. 7.

I ricettatori, ed i complici de' rei menzionati nell' Articolo 5 saranno giudicati da' Tribunali ordinarij competenti.

A R T. 8.

Il decreto degli 11 Maggio 1814. sul conflitto tra i Tribunali ordinarij, e le Commissioni Militari rimane nel suo pieno vigore.

ART. 9.

Nel caso che le Commissioni Militari si riuniscano nelle sessione delle Corti Criminali, i nostri Procuratori generali presso le medesime v' interverranno, esercitando le attribuzioni concedute loro dalle disposizioni vigenti.

ART. 10.

I nostri Segretarij di Stato Ministri della giustizia, della Guerra, e della Polizia generale sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato dal nostro Palazzo di Napoli, il 28 Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue:

ART. I.

Gli uffiziali dello stato civile dovranno da ora innanzi rimettere tra le ore 24. a' rispettivi parrochi un notamento di ciascun atto di nascita che ricevono sui registri, colle notizie op-

portune. Essi cureranno che i detti notamenti siano loro restituiti coll' indicazione del giorno in cui la cerimonia del santo battesimo è stata eseguita.

A R T. 2.

L' indicazione del giorno in cui il fanciullo è stato battezzato, sarà notata in margine dell' atto di nascita; e sarà da ora innanzi proibito a' depositarj de' registri dello stato civile di dare alcun estratto degli atti menzionati nell' articolo precedente senza l' indicazione del giorno del battesimo ricevuto.

A R T. 3.

L' inadempimento delle solennità prescritte negli articoli precedenti, come di ogni altra formalità ordinata dal codice civile, darà luogo alle pene prescritte coll' articolo 50 del codice stesso, oltre alla destituzione del funzionario pubblico contravventore.

A R T. 4.

I nostri Segretarj di Stato Ministri della giustizia e culto e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 23 Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 5 di Luglio 1815.

A R T. I.

63

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Volendo ovviare a' disordini che risultano dalla immissione de' sali in frode fatta in Calabria, in Principato citra ed in Basilicata nelle ultime vicende.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue:

A R T. 1.

Tutti i possessori di sale nelle provincie di Cosenza, Monteleone, Principato citra e Basilicata saranno tenuti fra quattro giorni dalla pubblicazione del presente decreto di farne la rivela al sindaco della rispettiva Comune, il quale riunirà tali rivela, e le trasmetterà al ricevitore del fondaco più vicino de' dritti riservati, da cui saranno inviate al direttore della provincia.

A R T. 2.

Fra gli otto giorni, a cominciare dalla stessa pubblicazione, saranno i detti possessori di sale tenuti di farne la consegna nello stesso fondaco più vicino.

A R T. 3.

Il sale che sarà consegnato nel modo detto di sopra, verrà pagato dal ricevitore alla ragione di ducati due a cantajo.

A R T. 4.

Scorso il termine di otto giorni conceduto per la rivela e per la consegna, saranno eseguite delle visite domiciliari coll' intervento del sindaco o impiegato di polizia: e laddove si troverà una quantità di sale non rivelata, il contravventore sarà sot-

toposto alle pene prescritte dalle leggi in vigore.

A R T. 5.

Qualunque immissione fraudolenta di sale che verrà sorpresa nell'intervallo degli enunciati otto giorni, sarà punita con tutto il rigore delle medesime leggi.

A R T. 6.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 27 Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicata in Napoli nel dì 5 di Luglio 1815.

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

Divisione 1.

Salerno li 11. Agosto 1815.

Burò 1.

N. 167.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

*Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindacì
della medesima.*

SIGNORI

S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interne mi previene, che il Direttore dello Stabilimento di Cava avendogli fatto conoscere le opposizioni prodotte da taluni debitori de' Censi assegnati per dotazione del medesimo, e non affrancati, per la mancanza del titolo di acquisto, per cui si rendea necessario d' obligarsi detti debitori a riconoscere per titolo l' assegnamento fattone dall' Amministrazione de' Demanj, con prescriversene l' adempimento per mezzo de' Procuratori Regj delle tre Provincie di Principato Citeriore, Basilicata, e Terra di Lavoro, alle quali appartenevano i debitori suddetti. S. M. cui il prelodato Ministro ha tutto ciò rassegnato, considerando, che molti de' Censi, che esiggon i Luoghi Pii erano mancanti del titolo Originario, perduto o per la lunghezza del tempo, o per accidenti d' incendio, guerra, o peste; e considerando ancora, che il continuato possesso d' esigere dava a' Creditori l' equivalente del titolo; ha ordinato di dover valere per titolo l' assegnamento di questi Censi fatto dall' Amministrazione de' Demanj, e tanto per guida i Libri Economici de' Monisteri soppressi, cui prima appartenevano, salvo lungi a debitori di far costare la soddisfazione del debito, ovvero la non esistenza di esso, ne' quali casi

vuole S. M. che lo Stabilimento di Cava abbia il regresso contro l'Amministrazione de' Demanj per la convenevole indennizzazione.

Nel manifestarvi tal Sovrana Determinazione per la parte che vi riguarda, vi prevengo d'essersi la stessa comunicata ancora dal prelodato Ministro a S. E. il Ministro della Giustizia per disporre l'adempimento per mezzo de' Regj Procuratori Civili. In tale intenzione

Gradite la mia distinta stima.

Firmato, *CAVALIERE FERRANTE.*

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visti i decreti del 1 e 22. di dicembre dell'anno 1814;
Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Nell'esenzione della formalità del bollo, e nella disposizione del registro *gratis*, contenute ne' due decreti del 1 e 22 di dicembre 1814, sono compresi tutti gli atti di qualunque specie che debbano precedere o seguire quelli in detti decreti nominati, o che in qualsivisia modo sieno necessarij alla celebrazione de' matrimonj.

A R T. 2.

Restano in vigore anche per gli atti indicati nell'articolo precedente la necessità della formola dettante, *da servire pel matrimonio di N. N.*, e le pene prescritte coll'articolo 2 del citato decreto del 1. di dicembre 1814.

ART.

I nostri Segretarij di Stato Ministri della giustizia e culto, e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 5 di luglio 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 8 di luglio 1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del Tenente Generale incaricato del portafoglio della guerra e marina;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

La polvere da caccia ed il nitro per le arti e manifatture, segneranno a venderli nel pubblico a' prezzi stabiliti, cioè ogni rotolo di

12

Polve-

	DUC.	GR.
Polvere reale a	1.	34.
Polvere fina	1.	12.
Polvere di terza grana		89.
Nitro raffinato al titolo del 100 per 100. .		60.
Nitro di seconda cotta al titolo del 90 per 100.		54.
Nitro grezzo al titolo del 75 per 100. . . .		45.

A R T. 2.

Il Tenente Generale incaricato del portafoglio della guerra e marina, ed il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 29 Giugno 1815.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 15 di Luglio 1815.

N O T I Z I E Napolè 19. Luglio 1815. 69

IL MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE

AL SIGNOR INTENDENTE DI SALERNO

Signore

Moltissimi assassini di Gimigliano in Calabria Ultra, i quali battevano da molti anni la Campagna, chiesero, ed ottennero il beneficio della presentazione. Fu ad essi imposta la condizione di presentarsi inermi, e l'altra che dieci fra loro i più famosi si recassero nella Piazza di Messina, ove restar dovevano sotto la vigilanza della polizia Locale, mentre gli altri dovevano traslocarsi in Cosenza. Le condizioni furon accettati in apparenza dai primi, e realmente dagli altri.

I dieci essendosi imbarcati a Catanzaro per recarsi alla loro destinazione, camin facendo via di mare, scesero nelle pianure adjacenti a Catanzaro stesso, si provvidero di fucili, e munizioni. Ma giunti a Reggio l'occhio vigile della polizia, che gli seguiva da pertutto pervenne a sorprenderli colle loro armi, ed arrestarli. Quindi trovandosi col fatto caduti dalla grazia loro accordata vanno ad esser tradotti innanzi alla Corte Speciale della Provincia per esservi giudicati.

Non così è avvenuto pe' di loro Compagni passati in Cosenza. Essendo costoro ubbidienti alle Leggi, e vivendo da' sudditi pacifici, e tranquilli, trovansi sotto l'immediata protezione del Governo, che fedele alle sue promesse, ne cura religiosamente l'adempimento.

Signore io la prego di compiacersi dare tutta la possibile pubblicità, anche per mezzo del Giornale d'Intendenza, affinchè sappiano coloro, che trovansi in cotesta Provincia aver profittato di un simile beneficio, che il Governo è troppo generoso verso quei che apprezzar sanno le sue bontà, e che non è meno severo per chi tenta rendersene indegno, o meno intento a conservare la tranquillità, e la garanzia de' pacifici suoi sudditi.

Sono con stima distinta

DE MEDICI.

70
F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato ;

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue :

Il così detto *Consiglio di Stato* , instituito durante l'occupazione militare di questo Regno , è dichiarato dismesso ed abolito sin dal momento in cui ripieghammo l'esercizio della nostra legittima autorità sovrana sul regno medesimo .

E perchè non sia impedito il corso di taluni affari che soleansi trattare nel suddetto abolito Consiglio , vogliamo che provvisoriamente , e fino alle generali determinazioni che prenderemo pel miglior governo di questo Regno , abbiano luogo le seguenti nostre risoluzioni .

A R T. 1.

Tutti i richiami e querele che si sono prodotte e si produrranno in appresso contro le ordinanze e decisioni de' Consigli d'Intendenza di Napoli e delle provincie di questo Regno , sopra oggetti di amministrazione comunale , e altri che soleansi rivedere dall'abolito *Consiglio di Stato* , saranno da ogg' innanzi discussi e riveduti nella Corte de' conti , la quale per questa parte subenterà alle facoltà che aveva il così detto *Consiglio di Stato* sul contenzioso amministrativo , e ne farà nel modo stesso i rapporti a' nostri Ministri delle finanze e dell'interno , secondo le rispettive attribuzioni .

A R T. 2.

Incontrandosi dubbj di legge nella collisione delle giudicature di più Corti di appello o Corti Criminali con quelle della gran Corte di cassazione , saranno da Noi sul rapporto del nostro Ministro di Stato della Giustizia dichiarati , e risolti nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato .

ART.

I richiami tuttavia pendenti contra le ordinanze de' passati Commissarj ripartitori incaricati di eseguire le decisioni dell' estinta Commissione feudale, saranno esaminati dalla stessa Corte de' conti, e ne sarà fatto rapporto dalla medesima al nostro Ministro di stato dell' interno.

A R T. 4.

Nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere amministrativo ed il potere giudiziario, esso verrà deciso da noi nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato.

A R T. 5.

Il così detto Consiglio di grazie rimane parimente abolito. Noi ci riserviamo, ove le circostanze e le vedute di pubblica utilità lo suggeriranno, di far uso della nostra sovrana prerogativa di far grazie sul rapporto del nostro Ministro di Stato di giustizia nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato.

A R T. 6.

Trattandosi di querele contro quelli tra' pubblici funzionarj che sono eletti con nostro real decreto, per mancanze relative all' esercizio delle loro cariche, essi non potranno esser messi in istato di accusa senza il nostro permesso, che daremo secondo le occorrenze nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato, sul rapporto de' rispettivi Ministri di Stato da' quali detti funzionarj dipendono.

A R T. 7.

I nostri Ministri e Secretarj di Stato sono incaricati, ognuno per la sua parte della esecuzione del presente nostro decreto.

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 17 di Luglio 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato.

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 22 di Luglio 1815.

F E R D I N A N D O I V .

IN NOME DEL RE
PER LA GRAZIA DI DIO
Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue :

A R T . 1 .

L'articolo 20 del codice penale che ordina di marchiarsi con un ferro rovente ogni condannato a' lavori forzati perpetui per misfatto di furto o di falsità , è abolito .

A R T . 2 .

Su quei condannati contro a' quali non si è ancora eseguita la disposizione del detto articolo 20 del codice penale , non sarà più fatta l'applicazione del marchio .

A R T . 3 .

Il nostro Segretario di Stato Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Dato dal nostro Palazzo di Napoli , il 19 Luglio 1815 .

Firmato , FERDINANDO .

Da parte del Re

N. Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA .

Publicato in Napoli nel dì 26 Luglio 1815 .

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto de' nostri Segretarj Ministri di Stato;
Abbiamo DECRETA^{MO} e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Tutti i nostri impiegati politici, militari e civili di qualsivoglia indole o natura non potranno esercitare le funzioni delle rispettive loro cariche ed impieghi, ancorchè vi si trovassero provvisoriamente, se prima non daranno a Noi giuramento di fedeltà ed ubbidienza concepito colla seguente formola.

» Io N. N. prometto e giuro fedeltà ed ubbidienza al Re
» FERDINANDO IV, e pronta ed esatta esecuzione degli ordi-
» ni suoi.

» Prometto e giuro che nell'esercizio delle funzioni che mi
» sono state affidate, io mi adoprerò col maggiore zelo e colla
» maggiore probità ed onoratezza.

» Prometto e giuro di osservare e di far osservare le leggi,
» i decreti ed i regolamenti che per sovrana disposizione di Sua
» Maestà si trovano in osservanza, e quelli che piacerà alla M. S.
» di pubblicare in avvenire.

» Prometto e giuro di non appartenere a nessuna società
» segreta di qualsivoglia titolo, oggetto, e denominazione: e nel
» caso che io appartenessi a qualcheduna di tali società, pro-

K

» metto

» metto e giuro di rinunziarvi da questo momento , e di non
» farne mai più parte . Così Dio mi ajuti .

A R T. 2.

I Capitani Generali dovranno dare il trascritto giuramento nelle mani del nostro diletteissimo figliuolo Principe D. LEOPOLDO , Presidente del supremo Consiglio di guerra . Tutti i Generali e gli altri impiegati militari lo dovranno dare nelle mani di coloro che saranno a ciò destinati dal mentovato Presidente .

A R T. 5.

I nostri Consiglieri , Ministri e Segretarj di Stato ed i capi della nostra real Corte daranno il sudetto giuramento nelle mani del nostro Consigliere di Stato Marchese di Circello , il quale lo ha già dato nelle nostre mani .

A R T. 4.

Tutti gl' impiegati politici e civili di primo ordine dovranno darlo nelle mani de' Segretarj e Ministri di Stato , alla di cui dipendenza rispettivamente appartengono .

A R T. 5.

Tutti gl' impiegati politici e civili di classi inferiori , dovranno darlo nelle mani di quegli impiegati di prim' ordine che saranno a ciò delegati da' rispettivi Ministri e Segretarj di Stato

A R T. 6.

Tutti i giuramenti che si daranno per effetto di questa nostra sovrana determinazione , dovranno conservarsi originalmente e formarsene esatto registro presso il nostro Consigliere di Stato Marchese di Circello , in quanto a quelli che si daranno nelle sue mani ; presso il supremo Consiglio di guerra , in quanto a quelli che si daranno da' militari ; e presso i nostri Ministri e Segretarj di Stato , in quanto a quelli che si daranno dagl' im-

piegati politici e civili delle loro rispettive dipendenze .

A R T. 7.

Per non interrompere il corso degli affari , permettiamo che gli attuali impiegati continuino nell' esercizio delle loro funzioni ; purchè quelli che risiedono nella capitale fra lo spazio di quindici giorni , e quelli che risiedono nel regno fra lo spazio di un mese adempiscono alla prescritta prestazione di giuramento .

A R T. 8.

Il Presidente del supremo Consiglio di guerra ed i nostri Segretarj e Ministri di Stato sono incaricati , ognuno per la sua parte , dell' esecuzione del presente decreto .

Dato nel Palazzo di Napoli li 17. Luglio 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 22 Luglio 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue .

K 2

ART.

A R T. 1.

I registri e le carte di contabilità de' Comuni e delle sezioni de' medesimi sono esenti dal dazio del bollo , del pari che i registri e gli atti dello stato civile compresi nella nostra precedente determinazione de' 28 di giugno ultimo . La detta contabilità è in tutto assimilata a quella dello Stato , ed è in conseguenza esente da ogni formalità .

A R T. 2.

I Comuni sono esentati dal pagamento delle guardie forestarie , secondo il piano ed i regolamenti attuali . Alla custodia de' boschi comunali sarà provveduto dagl' Intendenti , inteso il voto de' rispettivi decurionati , ed il parere dell' agente superiore della provincia . Essi vi suppliranno per mezzo de' guardiani rurali , a norma dell' articolo 5 del decreto degli 11 di maggio 1811 , laddove se ne trovino stabiliti , o per ogni altro mezzo che conosceranno più conciliabile colle rendite de' Comuni interessati . In ogni caso però le persone addette alla custodia de' boschi , saranno pagate direttamente dalle casse comunali , ma continueranno ad esser patentate dall' amministrazione delle acque e foreste , e dipenderanno dalla medesima ; rimanendo inoltre in pieno vigore le leggi ed i regolamenti forestarj .

A R T. 3.

Sarà fatta sotto la vigilanza e l' approvazione del nostro Ministro dell' interno una diminuzione di dazj comunali proporzionata alla massa delle spese abolite col presente decreto , e coll' enunciata determinazione de' 28 di giugno . Il disgravio comincerà da que' dazj che gravitano su i generi di prima necessità , i quali sono consumati dalla classe meno agiata del popolo .

A R T. 4.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze , sono incaricati , ciascuno in ciò che lo concerne , dell' in-

L'esecuzione del presente decreto .

Napoli , 15 Agosto 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 19 di Agosto 1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Volendo togliere gli abusi che hanno luogo per le vendite de' bastimenti , le quali si eseguono da' nostri sudditi ne' paesi esteri , in contraddizione degli stabilimenti che ne vietano l'estra-regnazione ;

Visto il rapporto del nostro Segretariato di Stato , Ministro delle finanze :

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue :

A R T . 1 .

Niun legno nazionale potrà esser venduto a' forestieri ne' porti esteri .

A R T . 2 .

La proibizione di estrarregnarsi i bastimenti nazionali da' porti del nostro regno vien richiamata nel pieno vigore .

Noi ci riserbiamo di autorizzarne l'estra-regnazione , allorchè

78
chè ci sembrerà conveniente, sull' avviso del nostro Ministro della marina e di quello delle finanze.

A R T. 3.

I contravventori alle disposizioni precedenti, oltre al pagamento de' dazj di estrazione secondo la tariffa, saranno condannati ad istanza delle dogane da cui sieno stati spediti gli atti di nazionalità, alla multa di docati dieci per ogni tonnellata di portata del legno venduto.

A R T. 4.

La multa enunciata di sopra sarà indipendente da quelle comminate per la mancanza della restituzione in tempo opportuno dell' atto di nazionalità e delle altre carte di navigazione.

A R T. 5.

I nostri Segretarj di Stato Ministri della marina e delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto,

Dato nel nostro Palazzo di Napoli, li 15 di luglio 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 26 di Luglio 1815.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. 1.

Il caricamento dell' olio per l' estero da' porti di questo regno è sospeso per due mesi , a contare dalla data del presente decreto .

A R T. 2.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda .

Dato nel nostro Palazzo di Napoli , li 26 di Luglio 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 29 di Luglio 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

*Re delle due Sicilie , ec.***A** Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. 1.

Il dipartimento ministeriale che si chiamava Ministero del Gran Giudice , della giustizia e del culto , continuando a conservare tutte le sue attribuzioni , prenderà la denominazione di Segreteria di Stato e Ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici .

A R T. 2.

Tutt' i nostri Ministri di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto .

Napoli , li 26 Luglio 1815.

Firmato , FERDINANDO

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 3 di Agosto 1815.

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

Intenti a migliorare la sorte de' nostri amatissimi sudditi con tutti i mezzi che la Provvidenza ha posti nelle nostre mani, ab- biam rivolte le prime nostre cure alle contribuzioni dirette ed al modo di diminuirne il peso. In conseguenza consultando i bi- sogni dello Stato; e nel proponimento di far tutte quelle eco- nomie che un' amministrazione fondata su' sacri principi di giu- stizia può operare, fissiamo per l' anno 1816 le contribuzioni dirette nella quantità e nel modo di distribuzione ordinato nel presente decreto, risultandone un rilascio calcolato per approssima- zione a ducati 936660.

Visto il rapporto quindi del nostro Segretario di Stato Mi- nistro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

A R T. 1.

Dall' anno 1816 in avanti la contribuzione delle patenti im- portante in principale e grani addizionali duc. 526170. 71, è abolita.

A R T. 2.

La contribuzione fondiaria per l' anno 1816 è fissata in prin- cipale a duc. 6,150,000 ripartiti tra le provincie come siegue:

I. PRO-

PROVINCIE.	CONTINGENTI ASSEGNATI.	PROVINCIE.	CONTINGENTI ASSEGNATI.
		Riporto . .	3,183,000
Napoli	909,000	Molise	202,000
Terra di lavoro .	915,000	Capitanata . .	444,000
Teramo	155,000	Bari	600,000
Aquila	212,000	Lecce	511,000
Chieti	208,000	Basilicata . . .	405,000
Salerno	451,000	Calabria citra.	325,000
Avellino	333,000	Calabria ultra.	480,000
TOTALE . .	3,183,000	TOTALE . .	6,150,000

A R T. 3.

La ripartizione della contribuzione fondiaria tra i distretti e tra i Comuni riman confermata per l'anno 1816. tal quale si trova fissata per l'anno corrente .

A R T. 4.

Desiderando che i nostri sudditi godano quanto più presto sia possibile del beneficio di una ripartizione fissa ed invariabile, che

che renda certo il peso imposto alle proprietà, è nostra volontà che la formazione de' catasti già intrapresa, sia compiuta all'istutto nel rimanente del presente anno e nel corso del seguente. Il nostro Ministro delle finanze prenderà all'uopo le misure più adatte.

A R T. 5.

L'esenzione dalla contribuzione fondiaria, di cui han goduto per lo addietro i beni che formavano, durante l'occupazione militare di questo regno, il così detto demanio della Corona, è abolita dall'anno 1816. in avanti. L'esenzione suddetta resta confermata unicamente pe' nostri reali parchi, e pe' fondi a' medesimi annessi, di cui il nostro Ministro delle finanze farà formare al più presto uno stato che sarà comunicato agl'Intendenti rispettivi.

A R T. 6.

La contribuzione che ricade su' beni per lo addietro della Corona sarà per l'anno 1816. imposta ne' ruoli stessi de' Comuni ove questi beni son siti, a di più del contingente rispettivo di questi Comuni. Il di lei importo in principale e grani addizionali sarà importato in principale e grana addizionali sarà riportato in una colonna separata degli stati de' contingenti, e fin da ora è da Noi destinato a diminuir la reimposizione dell'anno 1817.

A R T. 7.

Oltre al principale saranno imposti:

Dieci grani addizionali pel pagamento del debito pubblico.

Cinque grana per le spese fisse delle provincie.

Per le spese variabili delle dette provincie non potranno imporsi più di tre grana addizionali.

A R T. 8.

Ci riserviamo di manifestare, a riguardo delle grana per ispe-

ispese comunali, le nostre sovrane risoluzioni, colle quali ti proponiamo di alleviare per quanto sarà possibile, anche per questa parte, il peso che ora gravita su' contribuenti.

A R T. 9.

Le grana dieci addizionali imposte nella provincia di Napoli pel mantenimento della prefettura di polizia ed importanti duc. 90900, sono abolite dall'anno 1816. in poi.

A R T. 10.

Le grana tre addizionali per fondo di disgravio, la di cui somma è di duc. 134544- 99, sono a contare dalla stessa epoca abolite.

Le riduzioni, i discarichi, le moderazioni e i rilasci di qualunque natura saran coperti unicamente col prodotto de' ruoli supplementarj o colla reimposizione.

A R T. 11.

I Consigli d'Intendenza nel decidere ciascun richiamo, determineranno se il disgravio che ne risulta, debba esser compensato coll'importo de' ruoli supplementarj già spediti, o se debba venir reimposto su' ruoli dell'anno seguente. Dichiareranno pure se la reimposizione corrispondente si farà sul Comune a cui appartengono gli articoli che sono l'oggetto de' richiami, ovvero sull'intera provincia.

A R T. 12.

Allorchè per gravi disastri sofferti da una provincia o da parte di essa, bisognasse concedere a' di lei contribuenti moderazioni o rilasci, la di cui reimposizione riuscirebbe troppo gravosa alla provincia stessa, il Ministro delle finanze ne farà a Noi rapporto, perchè possiamo all' uopo ordinare una reimposizione da farsi in tutto il regno, di cui sarà ogni volta da noi fissata la somma.

A R T. 13.

La reimposizione da farsi in ogni provincia per riduzioni , moderazioni ec. della provincia stessa , non potrà in alcun caso esser maggiore di due grana addizionali .

La reimposizione generale sul regno che potrà aver luogo secondo l' articolo 12 , sarà limitata al *maximum* di un grano addizionale .

A R T. 14.

Le domande per soccorsi non potranno più essere presentate nel modo stabilito dal decreto de' 20 dicembre 1810. I particolari che saranno nel caso di domandare l' ajuto del Governo per ristabilire i loro fondi danneggiati , si dirigeranno al ministro dell' interno il quale prenderà i vostri ordini .

A R T. 15.

Sul principale , sulle grana addizionali e sulla reimposizione sarà caricato il quattro in vece del cinque , o sia quattro grana in vece del cinque per dritto di percezione . Questa diminuzione di dritto di percezione calcolata sulle imposizioni dirette dell' anno corrente 1815. importa ducati 87134.

A R T. 16.

È abolito il fondo generale di economia sul dritto di percezione che forma una somma di ducati 106000 . Le spese assegnate su di questo fondo saranno a carico del nostro tesoro .

A R T. 17.

Il quattro per cento sarà bonificato per intero su' versamenti che i percettori o esattori faranno , tanto in numerario , quanto in ordinanze .

ART.

A R T. 18.

A' soli percettori o esattori della capitale, ed a quei del regno che riscuotono più di duc. 50000 annui, sarà fatta una ritenzione del mezzo per cento, per servire alle spese di controllo e di vigilanza, a norma del decreto de' 5. di dicembre 1811.

A R T. 19.

I nostri Segretarj di Stato Ministri delle finanze, e dell' interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 10 Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 19 Agosto 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Oltre le altre disposizioni da Noi date per assicurare l'abbondanza nell'annona di questa nostra capitale, volendo procurare l'immissione dall'estero de' grani in questo porto di Napoli.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell'interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Chiunque introdurrà in questo porto di Napoli grano dall'estero da ora per tutto il mese di dicembre del corrente anno, purchè sia ricettibile mercantile, sarà esente da' dazj doganali stabiliti, e riceverà dal nostro real tesoro un premio di carlini tre per ogni tomolo.

A R T. 2.

Chiunque immetterà in questo porto grani dall'estero della mentovata qualità dal primo di gennajo fino a tutto febbrajo 1816, goderà parimente la franchigia de' dazj doganali, ed un premio di carlini due a tomolo dal detto nostro real tesoro.

A R T. 5.

Volendo gl'immessori godere della predetta franchigia e premio, dovranno prima di eseguire lo scaricamento, farlo noto all'Intendente di Napoli ed al direttore generale de' dazj indiretti i quali dovranno far assistere persone di loro fiducia per assicurarsi della qualità del grano a tenore de' precedenti articoli nell'atto dello scaricamento; e sulla costoro asserzione sarà loro conceduta l'anzidetta franchigia e premio.

ART.

ART. 4.

Sarà lecito a' detti imessori di poter riporre il loro grano nelle pubbliche conservazioni del corpo municipale di questa città o pure in conservazioni particolari.

Nel primo caso sarà loro concesso franco l' uso di tali magazzini fino a tutto giugno del veggente anno 1816.

ART. 5.

Saranno libero a chiunque avrà nel modo già detto introdotto grano in questa capitale, di poterlo vendere a' pubblici pannettieri ed a' particolari, come meglio gli sembrerà.

ART. 6.

Sarà del pari libero a ciascuno de' detti imessori di estrarre nuovamente il suo grano in tutto o in parte da questo porto: ed in tal caso non goderà sulla quantità che anderà ad estrarre, il primo già detto, ma bensì la franchigia doganale dell' estrazione.

ART. 7.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 15 di Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 19 di Agosto 1815.

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

INTENDENZA
DI
PRINCIPATO CITERIORE.

GIORNALE
DEL
1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I B I O

Re delle due Sicilie, ec.

V Eduta la nostra proclamazione de' 20 di maggio 1815. colla quale si disse: *La vendita de' beni dello Stato sarà irrevocabile;*

Considerando che le donazioni, dotazioni e le concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte da *Giuseppe Bonaparte* e da *Gioacchino Murat* nel tempo della loro occupazione militare di questo regno non sono sostenute dalla nostra real promessa, e perciò non avendo altro appoggio che quello dell' usurpato potere dal quale furono fatte, si rimasero senza vigore ed incapaci di effetto in quel momento in cui l' usurpatore ebbe il suo fine;

Considerando che fra i beni dello Stato non possono comprendersi i beni di que' nostri fedeli sudditi i quali furon chiaàmati emigrati, tanto per la giustizia, quanto per la irregolarità con cui furon quelli incorporati al demanio: e che perciò le vendite di questi beni neppure avendo l' appoggio della nostra sovrana parola, si rimasero parimente inefficaci e prive di effetto nel momento stesso in cui svanì l' usurpato potere;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Tutte le donazioni, dotazioni ed asseguazioni in libera proprietà o a titolo di maggiorato fatte ad esteri o a nazionali

M

di

di beni stabili , di crediti o di rendite civili , in tempo della occupazione militare de' Generali *Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat* , sono rivate ; sia che i beni , crediti e rendite civili donate o assegnate , prima o dopo dell' anno 1806 fossero appartenute al demanio regio , agli allodiali e farnesiani , alla Casa reale , al privato demanio e luoghi pii laicali ed ecclesiastici , a' monasteri , alle università ed agli emigrati ; e sia che de' suddetti beni di qualsivoglia sorte ne fosse stata fatta l' incorporazione al demanio a titolo di confisca , ordinata per sentenza , per regio rescritto , per decreto , o a titolo di particolare acquisto o devoluzione , o a qualunque altro titolo .

A R T. 2.

I donatarj ed assegnatarj sudetti non soffriranno alcuna molestia pe' frutti da essi già percipito : a legge però che trovandosi ne' beni donati fatte delle migliorie con loro spese ed industrie le medesime debbano rimaner compensate con tali frutti .

A R T. 3.

Ove piaccia a' donatarj o assegnatarj di non valersi di tale beneficio di compensazione , pretendendi il pagamento delle migliorie ; in tal caso si farà con essi il conto de' frutti percipiti e del valore delle migliorie ; e dietro questo calcolo rimanendo i donatarj in credito , ne saranno dal nostro demanio prontamente soddisfatti .

A R T. 4.

Quante volte i beni donati si appartenevano ad antichi proprietarj emigrati , e fatto il conto de' frutti e de' miglioramenti , ne risultasse un credito de' donatarj , saranno i proprietarj tenuti parimente a soddisfarlo . Essi però avranno la dilazione di sei mesi per adempire a tal pagamento , scegliendo il minimo tra lo speso ed il migliorato .

ART.

91

A R T. 5.

Trattandosi di miglorie di semplice voluttà , si debbono serbare le regole di dritto .

A R T. 6.

La quistione delle miglorie non debbe ritardare la pronta restituzione de' beni donati od assegnati ; purchè si annotino *per cautela* de' donatarj , e coll' obbligo di non potersi distrarre i beni , pendente l' esame della loro liquidazione .

A R T. 7.

Trovandosi de' danni e deteriorazioni per dolo o colpa grave ne' beni appartenenti ad antichi proprietarj donati od assegnati , i detti proprietarj avranno l' azione per chiedere ed ottenere il ristoro di sì fatti danni .

A R T. 8.

Quante volte non già semplici miglioramenti , ma nuovi edifizj , case di delizie , parchi , giardini , peschiere ed altre voluttuose spese di valore considerevole si trovassero fatte ; in tal caso i donatarj potranno ritenere il fondo , pagandone il prezzo che valea quando ne fu fatta la gratuita concessione , colla sola seguente eccezione .

A R T. 9.

Ove tali bene appartengono ad emigrati o ad altri individui qualunque , che hanno sofferta confisca i fondi si dovranno restituire al legittimo proprietario , a legge di pagare le miglorie indicate nell' articolo precedente , da valutarsi *prout locupletior factus sit* , o sia secondo il valore che la voluttuosa migloria possa ricevere in commercio .

A R T. 10.

Le aggregazioni di nuovi fondi rimarranno nel dominio de' donatarj a' quali questi fondi appartengono per titolo diverso delle donazioni.

A R T. 11.

Le anticipazioni esatte da censuarj, da fittajuoli o inquilini ne' tempi prossimi alla partenza del Generale *Murat*, e propriamente dal 1.^o di maggio in avanti, ove non si trovassero convenute ne' contratti *con iscrittura avente data certa*, si riputeranno sospette e fraudolenti; ed i donatarj saranno obbligati a restituire le somme esatte.

A R T. 12.

I possessori a titolo di compra degli altri beni dello Stato qualunque sia l'origine, pervenienza e natura de' beni medesimi saranno mantenuti nel loro godimento e possesso, tranne ciò che si dirà negli articoli seguenti.

A R T. 13.

Non potendo esser compresi fra i beni dello Stato i beni di coloro che furon detti emigrati, le vendite fatte, durante l'occupazione militare di questo regno, sono rinvocate. Tali beni saranno restituiti a' legittimi padroni senza alcun dritto di ripetere da' compratori i frutti percepiti, e serbandosi circa le migliorie e danni ciò che è prescritto di sopra negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9. I compratori però saranno da Noi ampiamente indennizzati del prezzo sborsato nel seguente modo.

A R T. 14.

Sarà in loro libertà di scegliere per indennizzamento del prezzo pagato, *beni stabili del demanio, censi, iscrizioni sul gran libro, o danaro contante*. Scegliendo di ricevere per indennizzamento altri beni del nostro real demanio, ne riceveran-

no una quantità equivalente al prezzo pagato, valutandosi le cedole in ragione del quinto, secondo gli stabilimenti vigenti, ed oltre a ciò, sarà loro data una plusvalenza uguale al terzo di detto prezzo, scegliendo censi per indennizzamento, saranno valutati alla ragione con cui, secondo gli stabilimenti vigenti se ne fa l'affrancazione, e sarà data la stessa plusvalenza del terzo. Volendo iscrizioni sul gran libro, l'indennizzamento sarà ragguagliato nel seguente modo. Per quella parte di prezzo che sarà stata pagata in cedole, sarà data una iscrizione dello stesso valor nominale aumentata della plusvalenza del terzo; e per la parte che sarà stata pagata in valore effettivo metallico, sarà data una iscrizione quintupla, o sia per ogni cento ducati di danaro effettivo pagato, sarà data una iscrizione di ducati quindici di rendita. Se finalmente scelgano l'indennizzamento in contante, sarà loro pagato tra il periodo di due anni, e frattanto loro si corrisponderà l'interesse a ragione dell'otto per cento; e se i compratori vogliono fin da ora in pagamento delle *iscrizioni* su i ricevitori delle provincie di scadenza in agosto 1817, saranno loro date, cumulandosi gl'interessi di sopra fissati.

A R T. 15.

Coloro che dopo l'acquisto de' beni dello Stato a titolo di compra avessero ottenuto rilascio dell'intero prezzo, quantunque secondo le leggi sieno da riputarsi veri donatarij, ciò non ostante dato alla nostra garanzia delle vendite de' beni dello Stato il senso più largo, vogliamo che sieno riputati compratori, e sia rivotato soltanto il rilascio del prezzo. Concediamo loro sei mesi, a contare dal dì 15. del corrente mese di agosto, a pagarle una coll'interesse del cinque per cento dal dì 25 di maggio, giorno in cui cessò per la capitolazione di Casalanza l'occupazione militare di questo regno. Trascorso il termine di sei mesi senza essersi pagato il prezzo, i beni in tal guisa venduti, saranno restituiti a' nostri reali demanj, ed i compratori saranno tenuti agl'interessi di sopra detti.

A R T. 16.

Dove però una parte soltanto del prezzo sia stata rimessa al
 coin-

compratore, sarà egli tenuto nel termine di tre mesi, a contare parimente dal dì 15 del corrente, di pagare la somma rilasciata cogli interessi al cinque per cento dal dì 25 di maggio di questo anno. Ma qualora egli nel detto termine non avrà adempito al pagamento, sarà costretto a rilasciare i beni al nostro demanio, In tal caso però se i beni possano soffrire comoda divisione, ne sarà assegnata al compratore la parte che corrisponde al prezzo pagato. Se non possono essere comodamente divisi, sarà obbligato il nostro demanio o di pagare prontamente il prezzo sborsato, o di procedere alla vendita de' beni, acciocchè col prezzo sia precipuamente pagata la somma dovuta al compratore.

A R T. 17.

Nominiamo il Marchese *D. Domenico* incaricato di astringere in modo amministrativo i possessori al rilascio de' fondi; a liquidare le miglione; e ad ordinare il pagamento secondo le norme e le distinzioni additate di sopra. Egli seguita che sarà la restituzione de' beni, reitengerà nel possesso gli emigrati; e per gli altri beni, egli ne terrà a nome nostro l'amministrazione, e ne soddisferà tutti i pesi annessi; riserbandoci di manifestargli le ulteriori nostre sovrane risoluzioni sulla loro destinazione che sarà sempre ordinata colle regole della giustizia del rispetto dovuto al dritto di proprietà ed alla pubblica utilità.

A R T. 18.

Occorrendo nella reintegrazione de' beni anzidetti questione di più alta indagine, dietro rapporto che ci sarà fatto, le parti saranno da Noi rinviate a sperimentare le loro ragioni innanzi a tribunali competenti in esecuzione del presente nostro decreto.

A R T. 19.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Napoli, li 14 Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 19 di Agosto 1815.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, &c.

Visto il nostro decreto de' 12 del corrente mese di agosto ;

Attesi i continui reclami e querele contro quella parte del rito civile che riguarda la vendita giudiziaria degli immobili , volendo stabilire una procedura che conciliando gl' interessi del creditore e del debitore renda l' andamento di tali giudizi più semplice e più spedito ;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue .

A R T. 1.

L' esecuzione degl' immobili sarà preceduta da un precetto di pagamento da intimarsi o alla persona o al di lui domicilio . In principio di tal precetto si darà copia intera del titolo o documento , purchè non sia stato intimato antecedentemente . Esso conterrà ancora elezione di domicilio nel luogo ove risiede il tribunale che dee conoscere del pignoramento ; e ciò quante volte il creditore faccia altrove la sua dimora . Vi si spiegherà inoltre che mancandosi a tal pagamento si procederà al pignoramento degl' immobili del debitore . L' usciere non si farà assistere da testimoni . Egli nel giorno stesso farà apporre sull' originale il visto del sindaco o dell' aggiunto o del cancelliere del domicilio del debitore , lasciando a colui che appone il visto una seconda copia .

A R T. 2.

Il pignoramento degl' immobili non potrà esser fatto che dieci giorni dopo il precetto . Se il creditore lascia scorrere più di tre mesi tra il precetto ed il pignoramento , sarà tenuto a reiterarlo nelle forme , e col termine di sopra .

ART.

A R T. 3.

Il processo verbale di pignoramento conterrà, oltre alle formalità comuni a tutte le citazioni, la menzione della sentenza o del titolo esecutivo, e che l'uscieri siasi recato di persona su' beni sequestrati. Indicherà altresì la natura de' fondi eseguiti, spiegandone la situazione, la contrada ed i confini, come altresì la rendita, giusta la matrice del ruolo della contribuzione fondiaria. Conterrà ancora l'indicazione del tribunale, ove il giudizio del pignoramento sarà portato; e conterrà finalmente costituzione di patrocinatore, nella di cui casa sarà eletto di dritto il domicilio del pignorante.

A R T. 4.

Sarà lasciata copia intera del processo verbale di pignoramento al cancelliere del giudice di pace ov'è situato l'immobile pignorato o la maggior parte di esso. Il cancelliere apporrà il visto sull'originale del processo verbale.

A R T. 5.

Il pignoramento degli immobili sarà trascritto in un registro a ciò destinato nell'ufficio delle ipoteche della situazione de' beni per la parte degli oggetti eseguiti che si trovano nel circondario.

A R T. 6.

Se il conservatore non può procedere alla trascrizione del pignoramento nell'istante in cui gli vien presentato, - egli farà menzione sull'originale che gli verrà lasciato, dell'ora, giorno ed anno in cui gli sarà stato rimesso: ed in caso di concorrenza, quello che gli è stato presentato il primo, sarà trascritto.

(Sarà Continuato.)

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SONZA.

Publicato in Napoli nel dì 19 di Agosto 1815.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

(*Continuazione.*)

A R T. 7.

Se vi è stato altro precedente pignoramento, il conservatore spiegherà il suo rifiuto in margine del secondo. Egli enuncierà la data del pignoramento antecedente, i nomi e domicilio del creditor pignorante e del debitore pignorato, l'indicazione del tribunale ove il pignoramento si è portato, il nome del patrocinatore, del creditor pignorante, e la data della trascrizione.

A R T. 8.

Il pignoramento degl'immobili registrato nel modo che sta detto negli articoli precedenti, sarà notificato al debitore fra il termine di un anno. Se il creditore lascia scorrere più di tal periodo, sarà tenuto a rinnovarlo nelle forme e col termine di sopra definito.

A R T. 9.

Dopo tre giorni che sarà seguita la notificazione anzidetta il creditore potrà richiedere dal tribunale, che si proceda alla vendita de' fondi pignorati, con ordinarsi al tempo stesso che se ne faccia l'apprezzo da tre periti, che si nomineranno d'ufficio dal tribunale stesso (quante volte le parti non convengano d'accordo nella scelta) nella stessa udienza pria di pronunciarsi la sentenza .

N

ART.

A R T. 10.

Nella stessa sentenza che ordinerà l' apprezzo , si nominerà un giudice che dovrà ricevere il giuramento de' periti : potrà nondimeno il tribunale ordinare che i periti presteranno il giuramento innanzi al giudice di pace del circondario ove dovrà seguirsi l' apprezzo .

A R T. 11.

In seguito di ciò la parte più diligente otterrà un' ordinanza del giudice delegato . e farà intimare agli esperti già nominati , perchè vadano a prestare il loro giuramento , senz'acchè sia necessario che le parti vi sien presenti .

A R T. 12.

In caso di ricusa si procederà nel modo regolare stabilito , alloracchè i periti si allegano per sospetti .

A R T. 13.

Il processo verbale della prestazione del giuramento esprimerà l' indicazione degli esperti , del luogo , del giorno e dell' ora in cui dovrà eseguirsi l' apprezzo .

Nel caso che le parti son presenti , o i loro procuratori , questa tal indicazione varrà per intimaZIONE .

In caso di assenza si farà un' intimaZIONE alle parti per atto di patrocinatore , di trovarsi nel giorno ed ora che i periti avranno indicato

A R T. 14.

Se qualche perito non accetta la nomina , o non si presenta sia a prestare il giuramento , sia per l' apprezzo nel giorno ed ora indicata , le parti all' istante si metteranno d' accordo per surrogare un altro : altrimenti la nomina potrà esser fatta dal tribunale .

Il perito che dopo aver prestato il giuramento non adempirà al suo incarico, potrà essere condannato dal tribunale che lo avrà nominato, a rifar tutte le spese inutili, ed anche a' danni ed interessi se vi ha luogo.

A R T. 15.

La sentenza che avrà ordinato l'apprezzo, ed i documenti necessarij saranno rimessi a' periti; sarà lecito alle parti di fare quelle osservazioni e rilievi che giudicheranno convenevoli; ne sarà fatta menzione nel rapporto il quale sarà disteso sulla faccia del luogo, o pure in altro luogo, e nel giorno ed ora che saranno indicati da' periti.

La redazione sarà scritta da uno de' periti e sottoscritta da tutti: se essi non sanno tutti scrivere, la medesima sarà scritta e sottoscritta dal cancelliere della giustizia di pace del luogo ov' essi avranno proceduto.

A R T. 16.

I periti formeranno un solo rapporto, e non faranno che un solo parere a pluralità di voti.

Essi nondimeno spiegheranno in caso di disparere i motivi de' diversi avvisi, senza far conoscere quale è stato il parere particolare di ciascuno di essi.

A R T. 17.

L'originale rapporto sarà depositato nella cancelleria del tribunale che avrà ordinato l'apprezzo, senza nuovo giuramento della parte de' periti. Le loro vacanze saranno tassate dal presidente del tribunale in piè della stessa minuta originale, e ne sarà spedito esecutorio contro la parte che avrà richiesto l'apprezzo.

A R T. 18.

In caso di ritardo o di rifiuto da canto degli esperti a depositare la loro relazione, essi potranno esser citati a comparire
N 2 fra



fra tre giorni, senza preliminare di conciliazione, innanzi al tribunale che gli avrà destinati, per vedersi condannare, anche sol- l'arresto personale, se vi sarà luogo, a fare il detto deposito, e su di ciò sarà provveduto sommariamente e senza istruzione.

A R T. 19.

Il rapporto sarà spedito e significato dal patrocinatore della parte più diligente. L'udienza sarà proseguita con un semplice atto.

A R T. 20.

Se i giudici non trovano nel rapporto de' periti gli schiarimenti necessari, o vengono fallaci le norme da esso loro seguite, potranno ordinare di officio un novello apprezzo, da eseguirsi da uno o più periti ch'essi nomineranno ancora di officio, e che potranno dimandare a' precedenti periti i lumi e le notizie che crederanno necessarie ed opportune.

A R T. 21.

I Giudici non sono astretti a seguire il parere de' periti, se la loro convizione vi si oppone.

A R T. 22.

L'appello contro la sentenza ordinante la vendita, non sarà ammissibile, se non tra otto giorni, oltre l'aumento legale delle distanze dal di della intimazione al patrocinatore, se ve ne sia. Esso potrà interpersi con semplice atto che s'intimerà da patrocinatore a patrocinatore.

A R T. 23.

Eseguito ed intimato che sarà l'apprezzo, il creditore farà pubblicare gli editti contenenti l'avviso della vendita che va a farsi, e ciò ad oggetto d'invitare gli oblatori. Tale editto si ap-
por-



porrà 1. nell'uditorio del tribunale che conosce del pignoramento; 2. nella porta del uditorio della giudicatura di pace, nel di cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi; 3. nella piazza principale del Comune, ove il debitore ha il suo domicilio, o nelle piazze de' Comuni ove sono situati i beni.

A R T. 24.

L'editto conterrà l'avviso di procedersi alla vendite de' beni pignorati, di cui si spiegherà la natura e la situazione. Enuncierà ancora il prezzo fissato da' periti. Spiegherà finalmente che dopo quindici giorni si farà il primo incanto.

A R T. 25.

Si fa risultare la pubblicazione dell'avviso o sia editto per mezzo di un atto a cui si unirà una copia di esso: l'uscire attesterà in questo atto di aver pubblicato gli avvisi ne' luoghi prescritti dalla legge senza che faccia d'uopo di designarli minutamente.

A R T. 26.

L'originale del detto processo verbale dee venir vistato dal sindaco e cancelliere di ciascun Comune in cui se n'è fatta la pubblicazione; ed è mestiere d'intimarlo al debitore contro cui si è proceduto all'esecuzione, con lasciargli copia degli avvisi.

A R T. 27.

I frutti pervenuti dopo la denuncia al debitore saranno considerati come stabili, per l'oggetto di farne eseguire la divisione unitamente al prezzo degli stabili, giusta il rango d'ipoteca.

A R T. 28.

Non potrà il debitore sequestratario fare alcun taglio di piante, nè veruna degradazione, sotto pena del risarcimento de'

de' danni , a cui sarà condannato eziandio col carcere : potrà pure venir processato per via criminale secondo la gravezza delle circostanze .

A R T. 29.

Se gli stabili , sopra di cui dee cadere l'aggiudicazione , si trovassero affidati per mezzo di contratto che non abbia data certa , prima della ingiunzione al pagamento , potrà pronunziarsi la nullità di questa locazione , se o i creditori o l'aggiudicatario ne proporranno l'istanza .

Se il contratto di affitto avrà una data certa , i creditori saranno autorizzati a sequestrare i pigioni o i fitti : ed in questo caso , quanto a quelli decorsi dopo la denuncia fatta al debitore , seguiranno la stessa sorte de' frutti indicati nell' articolo sopraddescritto .

A R T. 30.

Non sarà lecito al debitore dal giorno della denuncia ad esso fatta della esecuzione , di disporre della proprietà degli stabili in essa caduti , sotto pena di nullità , senza che resti necessario di farla pronunziare .

A R T. 31.

L'alienazione però che si fosse fatta , avrà la sua esecuzione qualora l'acquirente prima dell'aggiudicazione facesse il deposito giudiziale di una somma bastante per saldare i creditori già comparsi , sino all'importare del capitale , degl'interessi e delle spese loro dovute , non tralasciando di fare intimare l'atto di deposito a' suddetti creditori .

Se il danajo è stato in tal forma depositato , sarà preso a prestito , il mutuante non avrà alcun' ipoteca , se non posteriormente a' creditori che si troveranno avere una iscrizione all'epoca dell'alienazione .

ART.

A R T. 32.

32. Scorsi giorni quindici dopo la pubblicazione degli editti, si procederà agl'incanti, i quali si faranno all'udienza, e per lo ministero de' patrocinatori. Immediatamente che gl'incanti saranno aperti, saranno accese successivamente le candele preparate in modo che ciascuna abbia la durata di circa un minuto.

Colui che abbia licitato, cessa di esser tenuto, se la sua offerta è coverta da un'altra, tuttochè quest'ultima fosse rilevata nulla.

A R T. 33.

Non si lascerà l'incanto, se non quando, data la voce per ben tre volte dall'uscire, non si presenta verun altro oblato. Presentandosi oblato si farà un processo verbale dell'ultima e migliore offerta. L'ultimo oblato sarà astretto ad aggiudicarsi la roba, in caso che non sarà vinto da altro nel nuovo incanto che dovrà farsi, come si dirà qui appresso.

A R T. 34.

Trascorso un giorno almeno dopo gl'incanti indicati nell'articolo precedente, si faranno i novelli editti, con cui si darà avviso al pubblico che dopo quindici altri giorni si faranno gl'incanti definitivi per la vendita de' beni pignorati; e ciò sull'ultima offerta fatta, se ve ne sia, di cui si spiegherà la somma. Tali editti si faranno come i primi, giusta gli artic. 23. e 24.

A R T. 35.

Scorsi gli anzidetti giorni quindici, si rinnoveranno gl'incanti nel modo di sopra spiegato, ed il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente.

A R T. 6.

Se non si presenterà alcun oblato, le robe pignorate si

ag-

aggiudicheranno al creditore per la concorrente somma che gli è dovuta, inclusi gl'interessi e le spese. L'aggiudicazione in questo caso si farà secondo l'apprezzo, col beneficio però della deduzione della sesta, che andrà a vantaggio del creditore.

A R T. 37.

Il creditore che agisce non sarà obbligato di citare gli altri creditori ipotecarj iscritti su i fondi pegnorati: ma ove non gli piaccia di citarli, ed otterrà l'aggiudicazione, i dritti ipotecarj degli altri creditori non soffriranno alcun pregiudizio, e l'aggiudicatario non potrà giovare a fronte de' medesimi di veruna prescrizione, eccetto quella di trent'anni, purchè però non osti al creditore altra prescrizione che potrebbe opporgli lo stesso debitore.

Nondimeno se nel corso del procedimento i creditori iscritti, tuttochè non citati, si faranno oppositori all'aggiudicazione, saranno intesi nelle loro ragioni. In questo caso si aprirà la graduazione fra i creditori comparsi, esibendo i titoli de' loro crediti, ed i borderò per giusticare l'epoche delle rispettive iscrizioni.

A R T. 38.

Per qualunque difetto che accadrà nella procedura, si potranno le nullità presso lo stesso tribunale che conosce del pignoramento. Esso ove lo trovi sussistente, ordinerà che si rinnovi il procedimento, cominciando dall'atto in cui è caduta la nullità.

A R T. 39.

La sentenza che il tribunale pronunzierà, o che rigetti, o che ammetta le nullità, non sarà suscettiva di altro richiamo.

(Sarà Continuato.)

INTENDENZA

GIORNALE

DI
PRINCIPATO CITERIORE.DEL
1815.(*Continuazione.*)

A R T 40.

La nullità incorsa in un atto di procedura resta coverta e sanata coll'atto susseguente e scorsi tre giorni dall'intimazione dell'atto medesimo senza querela.

A R T. 41.

Fra otto giorni dacchè l'aggiudicazione sarà stata ordinata, sarà permesso ad ognuno, o per se medesimo, o per mezzo di procuratore speciale, di fare una novella offerta, purchè contenga il quarto di più del prezzo principale della vendita.

A R T. 42.

L'offerta permessa dall'articolo precedente non sarà ricevuta, se non a condizione che l'oblatoe faccia deposito presso il cancelliere del tribunale del quarto da lui soprainposto, ed a condizione altresì di farne la denunzia tra ventiquattro ore a' patrocinatori dell'aggiudicatario, del creditore che ha agito, e del debitore pignorato, se ha costituito patrocinatore, senza che però sia necessario di fare questa notificazione alla persona o al domicilio del debitore sequestrato, che non avrà costituito patrocinatore.

La significazione sarà fatta con un semplice atto contenente chiamata alla prossima udienza senz'altra procedura.

O

ART.

A R T. 43.

Nel giorno indicato si aprirà un nuovo incanto , ove saranno ammessi a concorrere tutti cui piacerà di lecitare migliorando l' offerta , purchè però ogni oblatore che vuol essere ammesso , faccia all' istante il deposito non solo del quarto , ma anche di tutto il di più che avrà offerto . Nel caso d' inadempimento per la soddisfazione del prezzo principale del fondo venduto , l' oblatore sarà soggetto all' arresto personale ad istanza dell' interessato , senz'acchè l' arresto personale sia di ritardo a far vendere in danno il fondo .

A R T. 44.

I patrocinatori non potranno rendersi aggiudicatarij per lo debitore , per le persone notoriamente insolubili , pe' giudici supplenti , pe' giudici , pe' procuratori generali e regj , pe' sostituti e cancellieri del tribunale ove si fa la vendita ; e ciò a pena di nullità dell' aggiudicazione e di tutti i danni ed interessi .

A R T. 45.

La dimanda di separazione , o sia l' opposizione di essersi eseguito il fondo altrui in tutto o parte , sarà formata con un ricorso di patrocinateur , tanto contro il creditore , che contro il debitore , e l' ultimo oblatore , se ve ne sia . Quest' azione sarà formata con atto di citazione contro quella parte che non avrà patrocinateur in causa .

A R T. 46.

La dimanda di separazione conterrà l' enunciazione de' titoli giustificativi che saranno depositati in cancelleria , e conterrà altresì la copia dell' atto di tal deposito .

A R T. 47.

Se la separazione dimandata non riguarda che una parte degli

107

gli oggetti pignuti, si procederà innanzi, non ostante tal domanda, alla vendita del più de' beni suddetti. Potranno nondimeno i giudici sulla domanda delle parti interessate ordinare che si soprasseda interamente; ma in questo caso l'oblato, se ve ne sia, potrà dimandare di essere discaricato della sua offerta.

A R T. 48.

L'appello della sentenza pronunciata sulla domanda di separazione, sarà interposto con atto di notificazione di patrocinatore per quindici giorni dal dì della intimazione della sentenza al patrocinatore, salvo l'aumento legale delle distanze. Scorso detto termine, l'appello non sarà ammesso, e si procederà innanzi.

A R T. 49.

Se la domanda di separazione si vegga evidentemente calunniosa, potrà essere rigettata all'istante.

A R T. 50.

L'aggiudicazione definitiva non trasmette all'aggiudicatario altri dritti alla proprietà che quelli che aveva il debitore.

A R T. 51.

Se nel corso del procedimento piacerà al creditore che agisce, di citare i creditori iscritti, ed egli ne sarà divenuto aggiudicatario, sarà tenuto di far deposito del prezzo, ed il fondo sarà aggiudicato a' creditori presenti e comparenti, secondo la graduazione e l'antiorità di cui ciascun gode.

Nel caso anzidetto di essersi citati i creditori iscritti, se mai si troveranno sulla roba debiti non ancora esigibili, perchè non ancora maturi, l'aggiudicatario non sarà tenuto a soddisfarli pria della scadenza, purchè egli dia malleveria per tal soddisfazione, e si obblighi di non alienare i beni aggiudicati. In questo caso il creditore non potrà chiedere risoluzione de' contratti.

A R T. 52.

Se ad istanza di un creditore posteriore si agisca per una vendita giudiziaria, e sopravvenga non citato un creditore anteriore di un credito non ancora maturo, a favore del quale erasi fin da prima costituita l'ipoteca generale, egli non sarà inteso se domandi che la dilazione da lui concessuta si dichiari estinta. Egli tuttavolta non sarà giammai pregiudicato, poichè quel creditore posteriore il quale avrà l'aggiudicazione, avrà sempre il fondo soggetto all'obbligo di soddisfare il creditore anteriore, tostochè il credito di costui diventa esigibile.

A R T. 53.

Il giudizio di collocazione o sia di graduazione tra i creditori citati si aprirà dopo l'aggiudicazione. Potrà ancora aprirsi dopo fatto l'apprezzo: ma in questo caso la collocazione e le dispute che sorgeranno circa la preferenza ed ammissibilità de' rispettivi crediti, non potranno esser di ritardo al prosieguo degli atti di vendita.

A R T. 54.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 14. Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 23 Agosto 1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Volendo provvedere a' mezzi onde rimpiazzare i registri dello stato civile , che in qualunque modo sieno stati o possono essere dispersi o distrutti .

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno .

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue :

A R T. 1.

In caso di dispersione o distruzione de' registri dello stato civile , o di una parte di essi , i libri parrocchiali faranno fede provvisoriamente fino a che non si sarà supplito a' primi nel modo indicato nel presente decreto .

A R T. 2.

Quante volte un doppio de' registri dispersi o distrutti esista , sia nell' archivio comunale , del Tribunale di prima istanza sia in un archivio , ne sarà estratta una copia , la quale servirà a rimpiazzare i registri mancanti . Quando le copie si estrarranno dall' archivio del tribunale di 1. istanza , dovranno essere collazionate dal presidente del tribunale , dal procuratore regio e dal cancelliere , e firmate inoltre ad ogni foglio del solo presidente . Quando si estrarranno da un archivio comunale dovranno essere collazionate dal sindaco , dal cancelliere e dal giudice di pace del circondario , il quale dovrà inoltre firmarle da ogni foglio .

A R T. 3.

Laddove i detti registri manchino assolutamente , vi sarà supplito da una Commissione composta dal sindaco , dal giudice

ce di pace o da un supplente, dal parroco e da due tra' più anziani del comune scelti da' tre primi, ed assistita dal cancelliere comunale, che si formerà in caso di bisogno a cura dell'Intendente della provincia.

A R T. 4.

La Commissione formerà quattro liste, una per le nascite, un'altra per matrimonj, una per le morti, l'ultima per gli atti diversi.

Ciascuna di queste liste conterrà, secondo l'ordine cronologico, il più che sarà possibile, le date delle nascite, de' matrimonj, delle morti e di ogni altro atto, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio degl'individui cui riguardano, e de' loro padri e madri.

A R T. 5.

La Commissione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, da' registri e carte pubbliche, o di famiglia, da dichiarazioni de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la Commissione potrà raccogliere, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necessaria a garantire l'esattezza delle liste.

A R T. 6.

Le liste così formate saranno affisse, dopo l'emanazione de' bandi ne' luoghi consueti, per lo spazio di due mesi, tanto nel comune al luogo delle pubblicazioni de' matrimonj, quanto nella capitale della provincia nella sala di udienza del tribunale di 1. istanza. Durante il tempo dell'affissione è permesso a chiunque di produrre opposizione contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla Commissione, la quale, presi gli schiarimenti che giudicherà opportuni, dovrà discuterle e definirle anche in iscritto.

ART.

Scorso il termine per le opposizioni, le liste verranno rimesse al tribunale di 1. istanza della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni, ove ve ne sieno. Il tribunale, inteso il procuratore regio e gli opposenti, se ne compariscano, pronunzierà definitivamente ed inappellabilmente sulle opposizioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà ecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo di registri dello stato civile. Gli originali rimarranno depositati nell'archivio del tribunale, e le copie autentiche colla firma del presidente, del procuratore regio e del cancelliere, muniti del suggello del tribunale, saranno depositate nell'archivio comunale.

A R T. 8.

I nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto,

Napoli, 16 Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 26 di Agosto 1815.

F E R D I N A N D O . I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

Visto l' articolo 314. del codice penale;
 Considerando che le sanzioni penali contenute in questo articolo sono inefficaci a reprimere l'asportazione, la fabbricazione e lo spaccio delle armi proibite;
 Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;
 Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

A R T . 1 .

La prigionia stabilita nell' articolo 314. del codice penale contra il reo di asportazione, fabbricazione o spaccio delle armi proibite può estendersi fino a tre anni .

A R T . 2 .

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia , e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Napoli , li 4 Settembre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del R.

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 9 Settembre 1815.

NELLA STAMPERIA DI SAEERNO

V. XXV

INTENDENZA. GIORNALE
DI DEL
PRINCIPATO CITERIORE. 1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

Volendo prendere le più efficaci misure onde la pubblica sanità sia preservata da ogni contagio;

Considerando che a conseguire quest' oggetto influisce grandemente la prontezza e la severità della pena contra i violatori delle leggi sanitarie.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e Ministro dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

R. T. N.

Oltre de' Casi preveduti nel nostro decreto de' 28. di giugno ultimo, le Commissioni militari sono competenti a procedere contra gl' imputati de' seguenti reati:

1. Di violazione del cordone che oggi si trova stabilito, o il bisogno farà stabilire sulle coste, spiagge o altro luogo del regno.
2. di violazione delle diverse contumacie stabilite da' regolamenti sanitarij;
3. D' immissione di generi di contrabbando sanitario da' paesi dell' estero, di cui la comunicazione per disposizione de' regolamenti sanitarij è o interdetta o sottomessa ad una contumacia straordinaria;

Di diserzione delle guardie sanitarie e di qualunque guardia destinata alla custodia del cordone o della contumacia, e di ogni

abbandono del proprio posto, purchè la diserzione e l'abbandono sieno commessi nell'atto del servizio;

5. Di falsificazione delle bollette del magistrato di sanità destinate per precauzione delle comunicazioni da luogo a luogo;

6. Di resistenza commessa con armi contra i deputati e le guardie sanitarie per oggetto relativo al servizio;

7. di qualunque altra resistenza commessa senz'armi contra le stesse persone per lo stesso oggetto.

A R T. 2.

Ne' casi preveduti ne' primi sei numeri dell'articolo precedente, i rei saranno puniti di morte. Nel caso preveduto nel numero 7. dello stesso articolo; i rei saranno puniti co' lavori forzati a tempo.

A R T. 3.

La facoltà di tradurre innanzi alle Commissioni militari i suddetti rei, è riserbata esclusivamente per la provincia di Napoli al direttor generale della salute, e per le altre provincie agl'Intendenti.

A R T. 4.

I nostri procuratori generali presso le corti criminali, ed i comandanti militari, sono incaricati specialmente di vigilare sulle violazioni delle disposizioni sanitarie, o denunziarne i rei agl'Intendenti, sotto la loro responsabilità, subitochè ne abbiano conoscenza.

A R T. 5.

Tutti gli agenti e le guardie sanitarie si opporranno anche colle armi ad ogni violazione del cordone scoperta nella flagranza, sotto pena di complicità.

A R T. 6.

Ogni forza militare ed interna potrà ne' casi di bisogno esser

3115

richiesta dagl' Intendenti , da' deputati della forza pubblica e dagli agenti e guardie sanitarie . I comandanti di qualunque grado sono tenuti a prestarla sotto pena di destituzione e di responsabilità personale per qualunque inconveniente potesse derivare dal loro rifiuto .

A R T. 7.

Gl' Intendenti delle provincie vigileranno per l'esatta osservanza de' regolamenti de' 26. e 28 di maggio e de' 10. , 11 e 28. di giugno dell' anno 1813. , egualmente che di tutti gli altri che in seguito potranno essere da Noi sanzionati .

A R T. 8.

Il presente decreto che avrà vigore per tutto il corso del presente anno , non deroga le istruzioni pubblicate nel regno a' 15 di settembre 1751 , e che formano la prammatica novantanovesima sotto il titolo : *de officio deputatiouis pro sanitate tuenda*.

I nostri Ministri Segretarj di Stato , sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda .

Napoli , li 13. Agosto 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SONNA .

Pubblicato in Napoli nel dì 26 Agosto 1815.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

I grani che saranno immessi dall' estero ne' due porti delle due provincie di Calabria, da ora per tutto il mese di febbrajo del venturo anno 1816, purchè sieno di qualità in commercio detta *ricettibile mercantile*, saranno esenti da tutti i dazj doganali.

A R T. 2.

Gl' immessori per godere di tale franchigia, dovranno, pria di eseguire lo scaricamento de' grani, farlo noto alle autorità locali ed agl' impiegati doganali residenti, quali saran tenuti di parteciparlo rispettivamente all' Intendente ed al direttore doganale della provincia, perchè da ciascuno di questi possano destinarsi persone di loro fiducia per assicurarsi della qualità del grano, a tenore del precedente articolo, nell' atto dello scaricamento; e sulla costoro attestazione sarà loro accordata l' anzidetta franchigia, in seguito dell' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

A R T. 3.

Gl' immessori di grani nel modo già detto saranno liberi di farne vendita, come meglio loro riesca o a' pubblici panettieri od a' partiscotari, purchè non vada usso grano dalle rispettive provincie.

ART. 4.

I nostri Segretarij di Stato Ministri dell' interno e delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli, 30 Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 9 di Settembre 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ecc.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1.

A contare dal primo d' ottobre di questo anno, le dogane del litorale del nostro regno saranno classificate e ridotte nel modo seguente.

Dogane d' immissione, di estrazione e di cabotaggio.

Torre del Greco, Gastellamare, Vietri, Salerno, Pisciot-
tà, Maratea, Paola, Amantea, S. Eufemia, Pizzo, Tro-
pea, Bagnara, Reggio, Roccella, Catanzaro, Cotrone,

Taranto , Gallipoli , Otranto , Brindisi , Monopoli , Bari , Molfetta , Bisceglie , Barletta , Manfredonia , Termoli , Vasto , Ortona , Pescara , Giulia , Gaeta , Napoli .

A R T. 2.

Dogane di estrazione e esportaggio .

Mola di Gaeta , Ischia , Procida , Pozzuoli , Granatello , Torre dell' Annunciata , Amalfi , Majuri , Agropoli , Camerota , Capitulo , Scalea , Diamante , Cetraro , S. Lucido , Nocera , Nicotera , Gioja , Palme , e Pietrenere , Scilla , Gallico , Gerace , Soverato , Squillace , Castelle , Cariatì , Corigliano , Cassano , Rocca Imperiale , Torre Scanzana , Santo Vito di Polignano , Mola di Bari , Giovinazzo , Trani , Viesti , Rodi , Fortore , Campomarino , S. Vito Chietino , Francavilla , Silvi .

A R T. 3.

Dogane di esportaggio .

Vico , Piano di Sorrento , Massa , Capri , Casamicciola , Foria d' Ischia , Garigliano , Mondragone , Ventotene , Ponza , Castellabate , Casalicchio , Acciarola , Palinuro , Sapri , Belvedere , Fuscaldo , Fiumefreddo , Torrenuova o sia Melissa , Rossano , Trebisacce , Roseto , Monasterace , Badolato , Bianco , Villa S. Giovanni , Melito , Portovillanova , S. Cataldo , Pieschici .

A R T. 4.

Le seguenti dogane marittime rimarranno soppresse .

Sperlonga , Sorrento , Positano , Agnone , Scarico , Vibonati , S. Mennajo .

A R T. 5.

A contare dall' epoca fissata nell' articolo primo le dogane di frontiera di terra nel nostro regno , saranno classificate e ridotte come siegue .

Dogane d' immissione e di estrazione illimitata .

Sconnessa (la di cui dogana passerà in *Villa Casa Bignoni*) *Città ducale* , *Tagliacozzo* , *Pondì* , *Mariniscuro* , *Gaulia* .

ART. 6.

Dogane d'immissione e di estrazione di generi che non potranno eccedere il dazio di ducati 12.

Passo di Civitella , *Leofuri* , *S. Egidio* , *Controguerra* , *Accumoli* (la di cui dogana passerà in *Grigiana*) *Cittareale* , *Cantalice* , *Capradosso* , *Petrella* , *Borgo S. Pietro* , *Leofreni* , *Tufo* , *Cursoli* , *Cavaliere* , *Cappadocia* , *Capitrello* , *Civitella roveto* . *Roccavivi* (dove passerà l' actual dogana di *Bolzorano*) *Portella* , *Lenola* , *Pastena* , *S. Germano* , *San Giovanni in carico* , *Sora* , *Castelluccio* , *Isola* , *Collenoci* , *Isoletta* .

ART. 7.

Le seguenti dogane di frontiera saranno soppresse :

Torano , *S. Vito di Teramo* , *Forcella* , *Villafigliola* , *le Casette* , *Campolano* , *Canistro* , *Morino* .

ART. 8.

Oltre le dogane da sopprimersi menzionate negli articoli 4 e 7 , saranno soppresse ancora le seguenti della direzione de' dazj di consumo .

Arnone ; *S. Leucio* , *Piazza di Pandola* .

ART. 9.

In conseguenza della classificazione delle dogane marittime compresi negli enunciati articoli 1 , 2 e 3 , non potranno farsi immessioni di mercanzie provegnenti dall' estero di qualunque natura ed origine sieno , che per quelle indicate nell' articolo 1 .

ART. 10.

I bastimenti nazionali o forestieri carichi in tutto o in par-

te delle mercanzie sopra indicate , non potranno approdare che nelle dogane comprese nell' articolo primo .

I capitani o padroni , i quali , a contare dal primo di dicembre di questo anno , contravvenissero , saran condannati ad un' ammenda non minore di duc. 100 , nè maggiore di ducati 300 , salvi i casi di fortuna di mare , forza maggiore o avaria , provate nelle debite forme .

A R T. 11.

Ne' casi di fortuna di mare , o forza maggiore provata , se i carichi saranno diretti pel regno , i bastimenti verranno inviati nel porto ov'è pernesso l' approdo : se saranno destinati per l' estero , si lasceran proseguire il loro viaggio .

A R T. 12.

Allorchè vi fusse luogo al pagamento dell' ammenda stabilita coll' articolo 10 , gl' impiegati de' dazj indiretti permetteranno la partenza de' bastimenti , previo però l' obbligo cauzionato de' capitani di pagare le ammende , e quanto altro sarà determinato in séguito del giudizio .

A R T. 13.

Se i bastimenti che approdano nelle dogane non comprese nell' articolo primo , fossero in istato di non poter proseguire il loro viaggio , gl' impiegati de' dazj indiretti permetteranno lo sbarco dietro la verifica all' ingrosso delle mercanzie , le quali saran riposte in uno o più mezzanini a tre chiavi , delle quali una sarà conservata dal capitano , l' altra dal capo del servizio attivo , e la terza dal capo della dogana .

A R T. 14.

Appena verrà riconosciuta l' impossibilità in cui si trova il legno di proseguire il suo cammino , il capo della dogana ne darà immediatamente parte al direttore , il quale ordinerà subito agl'

(Sarà Continuato)

XVI.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

(*Continuazione.*)

impiegati della dogana principale più vicina che crederà sufficienti al bisogno, di recarsi sopra luogo per procedere allo sballamento, alla visita, ed alla liquidazione de' dazj, ed alla spedizione delle mercanzie, mediante il pagamento delle somme corrispondenti.

A R T. 15.

Per le mercanzie che fossero spinte dal mare sulle coste • ne' porti non d' *immissione*, saranno rigorosamente eseguite le disposizioni in vigore. I generi dopo aver subito le operazioni prescritte dalle leggi sanitarie, verranno conservati, ed indi spediti nel modo detto di sopra.

A R T. 16.

Per effetto della classificazione delle dogane di frontiera contenuta negli articoli 5 e 6 non potranno farsi *immissioni illimitate*

tate pe' generi pròvegnenti dall' estero , nè estrazioni similmente illimitate se non per le dogane indicate nell' art. 5.

I conduttori che si presenterann in qualche dogana di quelle comprese nell' art. 6 con de' generi , su i quali la totalità del dazio dovuto eccedesse la somma di ducati 12 , saranno condannati ad una multa non minore di ducati 30 , nè maggiore di ducati sessanta , pel pagamento della quale potranno esser trattate le mercanzie e i mezzi di trasporto , finchè non sarà dato un obbligo cauzionato di soddisfare la multa e quanto altro verrebbe determinato dall' autorità giudiziaria .

Le mercanzie verranno accompagnate con bolletta a cautela nella dogana d' immissione più vicina che sarà designata .

A R T. 17.

Sono eccettuate dalla detta proibizione le immissioni tanto de' grani , de' legumi , delle biade , delle farine , dell' olio , del vino e degli altri commestibili , quanto quelle degli animali che tornano dal pascolo .

A R T. 18.

I capitani , i conduttori ; i proprietarj o raccomandatarj delle mercanzie e derrate , si uniformeranno per le dichiarazioni all' ingrosso ed in dettaglio pel pagamento de' dazj ec. alle disposizioni contenute nelle leggi e negli stabilimenti in vigore .

A R T. 19.

Tutti i nostri consoli residenti presso le Potenze amiche ed alleate , avranno comunicazione del presente decreto per farlo noto in tutte le piazze nelle quali sono accreditati .

A R T. 20.

I nostri Segrtrarj di Stato Ministri degli affari esteri e delle

125
le finanze sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda , dell' esecuzione del presente decreto .

Napoli , li 5 Settembre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 13 di Settembre 1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , ec.

V Isti gli articoli 22 e 25 del codice penale .

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue ;

A R T. 1.

La pena accessoria della gogna è limitata a' seguenti casi .

1. Contra i condannati a' lavori forzati perpetui o a tempo , per causa di furto ;
2. Contra i condannati a' lavori forzati perpetui o a tempo , per causa di falso ;
3. Contra i condannati a' lavori forzati perpetui o a tempo , ed anche alla reclusione , per causa di falsa testimonianza .

ART.

A R T. 2.

La pena accessoria della gogna non potrà essere applicata contro delle donne , nè anche ne' casi contemplati nell' articolo precedente .

A R T. 3.

L' espiazione della pena de' lavori forzati a tempo e della pena della reclusione , quante non sono accompagnate dalla gogna , comincerà a decorrere dal giorno che la decisione ha fatto passaggio in giudicato .

Da questo stesso giorno decorrerà sempre la pena della prigionia .

A R T. 4.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia é incaricato della esecuzione del presente decreto .

Portici , il dì 15 di Settembre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 20 di Settembre 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il nostro decreto de' 12 del corrente mese di agosto;

Volendo dare una norma alle Corti e tribunali del regno come regolarsi circa i giudizi di vendite giudiziarie di stabili, che trovansi pendenti nel pubblicarsi il citato decreto, perchè non sorgano incertezze circa il rito col quale dovranno esser continuati;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

Ne' giudizi di esproprie, o sieno di vendite giudiziarie di stabili, ne' quali non sarà ancora pronunciata l'aggiudicazione definitiva, ma soltanto la preparatoria, si farà l'apprezzo, ed indi un solo avviso, o sia editto, e dopo quindici giorni si procederà all'incanto definitivo, ed all'aggiudicazione nelle forme prescritte negli articoli 9 e seguenti 34 dell'altro nostro decreto de' 14 del corrente.

A R T. 2.

Ove ancora non si trovasse pronunciata l'aggiudicazione preparatoria, ma soltanto il sequestro, gli atti si continueranno nel modo spiegato negli articoli 9. e seguenti dello stesso nostro decreto de' 14.

A R T. 3.

Quante volte l'aggiudicazione definitiva si trovasse pronn-
ziata,

ziata, e ne sia pendente l'appello legittimamente interposto, il debitore potrà reclamare che il fondo si apprezzi a sue spese; e trovandosi aggiudicato al creditore per una somma minore del valore cui ascenderà secondo l'apprezzo, dedotta la sesta, il debitore avrà dritto di domandare il supplimento del prezzo. Se il creditore aggiudicatario non vorrà pagare il supplimento anzidetto, si distaccherà dal fondo una quantità corrispondente al suo credito, salva sempre la sesta; il di più sarà restituito al debitore.

A R T. 4.

Se l'aggiudicazione siasi fatta ad altro oblatore qualunque, l'affare sarà regolato nel modo spiegato nell'articolo precedente, tranne il beneficio della sesta. Ma volendo l'aggiudicatario recedere dall'acquisto, sarà in sua facoltà di resilirne, purchè ciò dichiari pria di decidersi la causa in appello.

A R T. 5.

Ne' casi preveduti negli articoli 3 e 4 il debitore dovrà spiegare la sua dimanda perchè si faccia l'apprezzo, fino al punto della decisione contraddittoria in appello. Ma seguita la decisione contraddittoria in appello, con cui verrà confermata l'aggiudicazione definitiva, il debitore non potrà più godere di tal favore.

A R T. 6.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Napoli, li 15. Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 25 Agosto 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

Restano interamente rimosso l'ostacolo nascente della Ministeriale de' 20 di febbrajo-1807, è permessa la professione monastica delle donne all'età di ventuno anni compiuti, e nello stesso modo che ritrovavasi stabilito prima dell'anno 1806.

A R T. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 20 Settembre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 30 di Settembre 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visti i titoli 12 e 15, libro 5, parte 1 del codice di rito civile;

Considerando che l'offerta arbitraria autorizzata dall'attuale rito nelle vendite giudiziarie degli stabili, oltre che fomenta la ingordigia de' creditori, cagiona il dissesto delle fortune de' debitori, ed ha prodotta la ruina d'infinite famiglie; che la serie progressiva degli atti di procedura che accompagna le vendite giudiziali, è intralciata, lunga e dispendiosa, e manca di oggettività, quanto richiamato in osservanza l'apprezzo giuridico, il debitore è a coperto di ogni sorpresa e soverchiera, e che la necessità di citare i creditori iscritti è gravosa non solo al creditore che agisce, ma anche al debitore, e suole cagionare luttuose conseguenze a danno delle famiglie meglio costituite;

Volendo riparare a tali inconvenienti, e surrogare al rito attuale una procedura semplice e spedita che non sia di remora allo sperimento de' dritti del creditore, e non faccia alcun torto alle proprietà ed alle ragioni del debitore;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

A R T. 1.

L'arbitraria offerta di prezzo autorizzata dagli articoli 697 e 698 del codice di rito civile ne' giudizi di espropriazione di beni stabili, è abolita.

(Sarà Continuato)

INTENDENZA GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

(*Continuazione*)

A R T. 2.

I fondi che vengono pignorati a danno di qualche debitore, non potranno aggiudicarsi ad alcun oblatore, se non per lo prezzo che sarà fissato dietro la valutazione giuridica che ne sarà ordinata ed eseguita.

A R T. 3.

Ove alcun oblatore non si presenti, l'immobile sarà aggiudicato al creditore che agisce, secondo l'apprezzo, colla deduzione però della sesta parte del valore del fondo che andrà a suo beneficio.

A R T. 4.

L'obbligo di citare tutti i creditori iscritti che impone l'articolo 695 del codice suddetto è ancora abolito. Sarà in balia del creditore espropriante che agisce, di citarli; quando ciò troverà opportuno a' suoi interessi.

A R T. 5.

La procedura che dovrà serbarsi in avvenire ne' suddetti giudizi di espropriazioni d'immobili, sarà da Noi regolata con particolar decreto.

ART.

A R T. 6.

Ci riserviamo inoltre di provvedere con nostro particolar decreto circa i giudizj di esproprie già cominciati e tuttavia pendenti.

A R T. 7.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 12. Agosto 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 23 Agosto 1815.

Divisione 1.

Salerno 11. Ottobre 1815.

Buro 1.

N. 167.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della medesima.

SIGNORI

Colla Legge degli 8. Agosto 1806, e col decreto de' 24. Genajo 1812 Sono coverti dalla garanzia generalmente tutti li Sindaci, ed Eletti, che li rimpiazzano per delitti in ufficio, per

134.
quali questi funzionari pubblici non possono essere inquisiti senza una espressa Sovrana autorizzazione.

L'art. 6. del Decreto del 17. Luglio-ultimo, faceva nascere il dubbio che si fosse portata una limitazione alle disposizioni precedenti, poichè provvedendo alla garanzia de' funzionari pubblici, enuncia soltanto quei di Regia Nomina. Quindi poteva dedarsi, che rimanevano esclusi da questo privilegio i Sindaci, che non sono nominati dal Re.

Sua Maestà, cui S. E. il Signor Segretario di Stato Ministro dell' Interno ha rassegnato questo dubbio, nel Consiglio del 27. dello scorso mese di Settembre le ha ordinato di dichiarare nel suo Real Nome, che non s' intende fatta a tal riguardo alcuna innovazione, e che l' art. 6. del citato decreto del 17. Luglio debba essere interpretato, ed eseguito nel senso della Legge di Agosto 1806., e del decreto di Gennaio 1812.

Partecipatemi nel Real Nome questa Sovrana determinazione da S. E. il lodato Signor Segretario di Stato Ministro dell' Interno con Circolare del dì 4. del corrente, ve la comunico per l' uso conveniente.

Ed ho l' onore di saltarvi distintamente.

CAVALIER FERRANTE.

F E R D I N A N D O I V.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re della due Sicilia, ec.

Visto il rapporto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue:

A R T. 1.

Son richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l' obbligo della residenza a' possessori di benefici
cj re

ej residenziali ; per effetto di che ogni titolare di così fatti beneficj , di qualunque condizione sia , è tenuto di risedere fiffamente presso la sua chiesa , senza potersene allontanare , e trovandosene assente , dee fra un ristretto termine di giorni trenta , da decorrere dal dì della notificazione , ritirarvisi , sotto le pene canoniche , delle quali vogliamo la puntuale esecuzione .

A R T. 2.

Da questa ordinanza sono eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche , o per nostra disposizione , o per espressa autorizzazione nostra , dovessero allontanarsi , o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' di loro beneficj .

A R T. 3.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato dell' esecuzione del presente decreto .

Portici , li 7 Ottobre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 14 Ottobre 1815.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;
Abbiamo DECRETATO. E DECRETIAMO quanto siegue;

A R T. 1.

È conservato il sistema che i giudici di pace sieno triennali. Ma i giudici di pace nominati da Noi a tutto novembre prossimo saranno riguardati come annuali.

Di essi compiranno il triennio coloro soltanto che riceveranno la nostra conferma in novembre 1816.

A R T. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 4 Ottobre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 21 Ottobre 1815.

F E R D I N A N D O I V.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

Visto il Decreto de' 9, di ottobre 1809.

Visto il rapporto del nostro Segretariato di Stato, Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

I richiami che le amministrazioni dei beni appartenenti allo Stato possono essere nel caso di produrre per la contribuzione fondiaria che su di tali beni è imposta, saranno dall' anno 1815. in poi verificati e giudicati colle regole e co' principj stabiliti per richiami de' particolari.

A R T. 2.

Il privilegio accordato a' reali demanj coll' art. 9 del citato decreto è abolito. Le altre disposizioni nel decreto stesso contenute sono confermate.

A R T. 3.

il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, li 2 Ottobre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel di 11 Ottobre 1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

IL Real Decreto de' 14. Agosto prossimo passato avendo coll' articolo 2. esentato i Comuni dal pagamento delle Guardie Forestarie, ha loro imposto l'obbligo di far custodire a proprio conto i boschi, e le selve Comunali; ha prescritto i mezzi come debba adempirvisi colle Guardie rurali a norma del Decreto de' 11. Maggio 1811. ; ed in fine ha disposto, che le Guardie rurali mentre saran pagate direttamente dalle Casse de' Comuni, continueranno ad esser patentate dall' Amministrazione Forestale, ed a dipendere dalla medesima.

Per effetto del citato Decreto de' 11. Maggio 1811. pressochè in tutt' i Comuni della Provincia ritrovansi stabiliti i Guardiani rurali; ma essi non essendo stati per lo passato sotto la dipendenza dell' Amministrazione Forestale, ne patentati dalla medesima, e d' altra parte la custodia delle proprietà Comunali essendo stata affidata contemporaneamente a Guardia boschi dell' Amministrazione, nella scelta de' medesimi non si è osservato a tutto rigore nè il prescritto del detto decreto, nè la Circolare di questa Intendenza de' 8. Giugno 1811. che ne fissò l' esecuzione. Quindi non tutti i Guardiani rurali attuali si ritrovano al caso di esser conservati, perchè non tutti sono idonei alla specie di Servizio, cui da oggi innanzi devono esser addetti in esclusione de' Guardia boschi dell' Amministrazione, che vanno a cessare.

Da ciò nasce, che per eseguirsi il Real Decreto de' 14. Agosto con quella precisione, che conduca al proposto scopo della custodia de' boschi, e delle selve Comunali, è necessario di divenirsi a nuova scelta delle Guardie rurali.

Net

(Sarà Continuato)

Nel ricever dunque , che farà la presente ciascun Sindaco convocherà il Decurionato per far la proposta in terna ce' Guardiani rurali , che si stimeranno necessarij al Comune , (nell' esecuzione saranno tenute presenti le seguenti considerazioni .

1. Qual numero di Guardiani sia necessario al Comune è il primo Articolo da porsi in esame . L' estensione del territorio boscoso da custodirsi , il sito del medesimo se piano , o montuoso , il numero delle proprietà , e la distanza , che tra l' una , e l' altra intercede , faran determinare secondo la diversità delle circostanze un numero maggiore , o minore di Guardie . L' esperienza d' altra parte di più anni ha dovuto convincere circa questo bisogno i Decurionati , ed essi saranno al caso di poterlo determinare con accerto .

Ma nel fissare il numero de' medesimi fa d' uopo volger altresì lo sguardo alle risorse de' Comuni , ed a quelle soprattutto , che ritraggono dalle proprietà boschive : e ciò tanto più è necessario , in quanti che come si dirà in appresso il servizio a cui le Guardie sotto la dipendenza dell' Amministrazione saranno addeite , essendo diverso da quello , che han prestato per lo passato , per conseguenza il soldo non potrà esser lo stesso , ma dev' esser migliorato .

Può darsi inoltre , che un Comune non abbia , che una picciola proprietà boscosa , e che le sue risorse non permettano di stipendiare un Guardiano rurale . In questo caso non essendo expediente la scelta di alcuno , il Decurionato proporrà di addirsi alla custodia de' Guardiani de' Comuni limitrofi , e sarà contribuita una rata di spese proporzionata alla proprietà , ed alla sua rendita .

Per ultimo in ordine a questo articolo tutt' i Comuni , che non hanno boschi , e selve di loro proprietà a custodire , non essendo nell' obbligo di fare alcuna proposta , i Decurionati de' medesimi formeranno un' atto negativo , che mi sarà trasmesso .

2. Fissato il numero delle guardie si diverrà alla scelta de' soggetti , che il Decurionato deve propormi in terna . Per conoscere le qualità , di cui devono esser forniti , bisogna sapere le loro attribuzioni . L' articolo 3. del decreto de' 11. Maggio

(Sarà Continuato)

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

(*Continuazione.*)

1811. P'ha diffinite, e non giova quì ridirle. Fa d' uopo soltanto riflettere dippiù, che adesso i Guardiani rurali debbono essere in un servizio attivo, e perenne sotto la dipendenza dell' Amministrazione Forestale.

Perciò le qualità si riducono alle seguenti. 1. Che sappiano leggere, e scrivere, onde siano al caso di redigere de' Verballi contro i trasgressori delle leggi, e Regolamenti forestali. 2. Che siano di buona morale, e di conosciuta probità, non inquisiti per delitto qualunque, e che godino di buona opinione presso il publico. 3. Che non siano nè minori, nè vecchi, che non possano soffrire le fatiche, cui un servizio attivo li soggetta. 4. Che sian tali da potersi impiegare esclusivamente a siffatto servizio.

Tutti coloro aventi le qualità sopradescritte, e che han servito, e stanno attualmente servendo bene da Guardie rurali, è giusto, che siano conservati, ed i Decurionati si faranno un pregio di propormeli con delle particolari osservazioni.

Similmente per le piazze, che devon provvedersi, credo giusto, qualora concorrano le qualità richieste, che siano proposti in preferenza quei Guarda boschi dell' Amministrazione Forestale, che vanno a cessare dalle loro funzioni, soprattutto, se essi non hanno altro impiego, cui onestamente addirsi: ed lo invito i Decurionati a prendere in particolar considerazione questo articolo.

S

Non

3. Non resta che a fissare per ciascun Guardiano rurale il suo soldo mensile . Per lo passato son stati ben pochi le Guardia rurali , che si sono occupate di continuo alla custodia delle proprietà boschive . Vi erano i Guardaboschi dell' Amministrazione , che avevano un obbligo più preciso . Quindi in taluni Comuni han potuto esercitare l' impiego con tenue soldo , perchè ordinariamente erano addetti ad altri mestieri , co' quali sussistevano . Ma adesso il di loro servizio dev' essere continuo , non debbono essere addetti ad altro , che alla custodia de' boschi , e delle selve , e dipendere dagli agenti dell' amministrazione forestale . S' inferisce da ciò , che essi non potrebbero altrimenti vivere con un soldo sì tenue senza fare un mercimonio del loro impiego medesimo .

Bisogna dunque stabilirsi un soldo , che corrisponda al servizio , e che li metta nelle circostanze di poter sussistere , altrimenti val meglio non aver custodi , che averli per darli motivo di guadagnare su' i boschi con detrimento della proprietà de' medesimi .

Queste riflessioni pe' Comuni , che han bisogno di molti Guardiani attenta l' estensione del di loro boscoso territorio , potrebbero sembrare pregiudizievole ai di loro interessi , dovendo soffrire un notevole aumento di spesa ne' loro annuali stati discussi . Ma se si considera da una parte il vantaggio , che produce la conservazione de' boschi , e dall' altra il risparmio della spesa , che pagavano per la custodia all' Amministrazione , non si ritroverà certamente esorbitante . Si aggiunga , che qualora effettivamente sembrasse gravosa , e non corrispondente al prodotto de' fondi , allora il Decurionato considerando le particolari circostanze , potrà piuttosto diminuire il numero de' Guardiani , che risecare sul di loro soldo , valendo meglio averne pochi , che siano al caso di fare il loro dovere , che tenerne molti , i quali devono vivere a spese de' boschi .

Premesse queste considerazioni , non sarà cosa difficile ai Decurionati di proporre ai Guardiani un giusto soldo , che Io approverò , aumenterò , o modificherò a norma delle circostanze , e delle Comunali risorse .

4. Io raccomando la pronta esecuzione di quanto di sopra ai Sindaci , i quali restano incaricati di trasmettere l' atto Decurionale corrispondente al Signor Sotto-Intendente del Distretto tra

to tra lo spazio di otto giorni al più tardi, dacchè avran ricevuta la presente, senzacchè abbian bisogno di altro urto, e premura: ed i Signori Sotto-Intendenti sorvegliaranno, che vi si adempisca esattamente, dando le dovute disposizioni contro i Sindaci contumaci. I Signori Sotto-Intendenti poi avran la cura di trasmettermi tali deliberazioni decurionali, munite delle di loro osservazioni tanto circa il numero de' Guardiani necessarj, che in ordine alla scelta de' soggetti, ed al soldo loro proposto. Io desidero, ch'essi vi mettano tutta la di loro attenzione, e che penetrati dall'importanza del servizio non trascurino di venir a giorno di tutte le circostanze, che lo riguardano, acciocchè il di loro travaglio sia completo. Io l'attendo tra'l corso di altri giorni quindici; cosicchè per tutta la fine del corrente mese si trovi trasmesso in questa Intendenza.

Compiacetevi, Signori, di assicurarmi della ricezione della presente, ed

Ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

CAVALIER FERRANTE.

F E R D I N A N D O IV.

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie, ec.

CONSIDERANDO che una legge qualunque non può per la mancanza dell'esercizio di un dritto dichiararne la perdita, quando il potere medesimo, da cui quella emana, priva le persone della facoltà e de' mezzi di esercitare quel dritto;

Volendo applicare questo principio di giustizia universale a quelle persone, le quali a riguardo della pubblica legittima causa sono state nel corso dell'ultima occupazione militare private della facoltà di sperimentare i loro dritti presso i funzionarj del territorio militarmente occupato;

S 2

Visto

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue:

A R T. 1.

Debbono considerarsi come private della facoltà di esercitare i loro dritti nel corso dell'ultima occupazione militare soltanto le seguenti persone:

1. I nostri impiegati diplomatici, ecclesiastici, civili e militari che sono stati in Sicilia, o per nostra missione in altri luoghi.

2. Quelli che han dovuto recarsi in Sicilia, come addetti al servizio o all'accompagnamento della nostra persona o della nostra real famiglia.

3. Gli esuli volontarj che per opinione politica avversa al reggimento della passata occupazione militare si sono allontanati dal regno, ricoverandosi in Sicilia o ne' dominj di Potenze nostre amiche.

4. Gli esuli involontarj che sono stati espulsi dal regno come imputati d'opinione politica avversa al reggimento della stessa occupazione militare.

5. Quelli che all'epoca dell'occupazione militare di questo regno si trovavano fuori dello stesso, e che parimente per opinione politica avversa al reggimento della suddetta occupazione militare non vi sono rientrati, dimorando in Sicilia o ne' dominj di Potenze nostre amiche.

6. Quelli che all'epoca dell'occupazione militare sono stati assediati nella piazza di Gaeta, purchè dopo la resa della piazza si sieno portati in Sicilia o ne' dominj di Potenze nostre amiche.

7. Quelli che per imputazioni d'opinione politica avversa al reggimento dell'ultima occupazione militare, avendo, a seguito di condanna giudiziaria o di atto amministrativo qualunque, sofferto la confiscazione de' beni, non hanno per effetto della medesima potuto sperimentare i loro dritti.

ART.

A R T. 2.

Lo stato d'impedimento ad sperimentare i dritti per le persone contemplate nell'articolo precedente, s'intende essere incominciato nelle seguenti epoche :

- 1. Per le persone che abbiano abbandonato il regno mentre era imminente l'occupazione militare, e per quelle che si trovavano precedentemente assenti, e non sono rientrate a' termini del numero 5 dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal dì dell'occupazione militare della capitale.
- 2. Per le persone che abbiano abbandonato il regno nel corso dell'occupazione militare, lo stato d'impedimento comincia dal dì della loro partenza.
- 3. Per le persone assediato in Gaeta a' termini del numero 6. dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno dell'assedio di quella piazza.
- 4. Per le persone che han sofferto la confiscazione de' beni, a' termini del numero 7. dell'art. precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno in cui la confiscazione è stata pronunziata.

A R T. 3.

Lo stato d'impedimento delle persone indicate nell'art. 1. s'intende cessato nelle seguenti epoche .

- 1. Per le persone rientrate nel regno o passate sotto i dominj di Potezze nostre nemiche nel corso dell'occupazione militare, è cessato lo stato d'impedimento nel giorno del seguito ritorno o passaggio.
- 2. Per le persone che nel corso dell'occupazione militare abbiano avuto nel regno un procuratore che le rappresentava legittimamente, e che poteva agire in loro nome presso i funzionarj di quel reggimento, è cessato lo stato d'impedimento dal giorno in cui il detto procuratore abbia avuto le suddette facoltà.
- 3. Per le persone rientrate nel regno, cessata l'occupazione militare, lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.
- 4. Per le persone che han sofferta la confiscazione di

abc

beni , ai termini del numero 7. del articolo 1. , lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

5. Per le persone enunciate ne' numeri 3. , e 4. del presente articolo , che all'epoca della pubblicazione del presente decreto sono assenti dal territorio del regno , lo stato d'impedimento cesserà scorsi i termini fissati nell'articolo 73. del codice di procedura civile , da Noi lasciato provvisoriamente in vigore. I termini fissati nel citato articolo colla distinzione de' luoghi ne' quali le persone dimorano , cominceranno a correre dal dì della pubblicazione del presente decreto . Se però prima che scorrono i termini medesimi , le persone rientreranno nel regno , lo stato d'impedimento cesserà nel giorno in cui saranno rientrate.

A R T. 4.

Per le azioni , facoltà o diritti di qualunque specie nati alle persone indicate nell'articolo 1. , avanti che cominciassero il loro impedimento , il termine fissato dalla legge per farne l'esperimento , si compone congiungendo il giorno in cui è cominciato l'impedimento , col giorno in cui questo è cessato ; senza computare il tempo della durata dell'impedimento intermedio a queste due epoche .

Per le azioni facoltà o diritti di qualunque specie nati alle suddette persone nel corso dell'impedimento , il termine comincerà a correre dal giorno in cui questo è cessato .

A R T. 5.

I termini delle proroghe accordate dalle leggi dopo i primi termini imposti per le prescrizioni non si calcolano a favore delle persone indicate nell'art. 1.

A R T. 6.

Avverso i giudicati interposti contro alle persone indicate nell'art. 1. rimane alle medesime , salvo il ricorso civile nel modo e ne' termini accordati a' minori dell'art. 481 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore , il termine nel

148
quale le suddette persone possono proporre questo ricorso, è di
tra mesi decorrendi dalla notificazione della sentenza loro fatta a
persona o domicilio; cessato lo stato d'impedimento.

A R T. 7.

I nostri Ministri Segretarj di Stato, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Portici, li 11 Ottobre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicate in Napoli nel dì 18 di Ottobre 1815.

F E R D I N A N D O I V.

E R A G R A Z I A D I D I E.

Re delle due Sicilie, &c.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato, Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 11.

Tutti i generi esteri manifatturati esistenti e circolanti nel regno bollati coll' impronto della passata occupazione militare

ver-

verranno ribollati co' nuovi conji stabiliti, senz' alcun pagamento nè di prezzo materiale del bollo, nè di altro grillo qualunque.

A R T. 2.

L' apposizione del bollo sarà fatta o ne' magazzini, ed in generale ne' luoghi ove i generi si trovano, ovvero ne' baro di dogana o de' dritti riservati più vicini, a scelta de' proprietarj, e possessori.

A R T. 3.

In conseguenza della disposizione dell' articolo precedente i suddetti proprietarj e possessori fra il termine di un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, faranno la dichiarazione del numero delle pezze, e delle altre mercanzie soggette a bollo, e della loro qualità.

Preferendo essi di far bollare le dette mercanzie ne' propri magazzini, fondaci botteghe ec., ne scriveranno la domanda in piedi della enunciata dichiarazione.

A R T. 4.

Ne' capi-luoghi delle direzioni de' dazj indiretti le dichiarazioni che debbono esser fatte in iscritto e firmate, verranno esibite a' rispettivi direttori.

Ne' luoghi distanti dieci miglia o meno dalle coste e frontiere, da un fondaco de' dritti riservati, o in case dalla residenza di un controloro, le dichiarazioni saranno presentate al ricevitore della dogana, del fondaco, o all' ufficio del controloro.

In tutti gli altri luoghi saranno esibite a' giudici di pace de' Comuni, o all' agente che sarà destinato dall' Amministrazione generale.

(Sarà Continuato)

XIX.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DEL

PRINCIPATO CITIZORRE.

1815.

(*Continuazione.*)

A R T. 5.

Gli agenti incaricati di ricevere le dichiarazioni le trascriveranno sopra un registro, che verrà chiuso il giorno appresso, al termine stabilito nell' art. 3, ed inviato colle dichiarazioni originali nello stesso giorno alla direzione, ove resteranno depositati.

A R T. 6.

I proprietari e possessori de' generi saranno tenuti di presentarli fra tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto al burò di dogana più vicino per farli bollare.

A R T. 7.

L' amministrazione generale destinerà gl' impiegati che debbono recarsi ne' magazzini ed altri luoghi ove esistono le mercanzie, qualora debbono essere queste bollate ne' medesimi, in conformità degli articoli 2 e 3.

I detti impiegati saranno assistiti da' giudici di pace, o dagli amministratori de' Comuni.

T

ART.

A R T. 8.

Tanto gl' impiegati delle dogane e de' fonderi , allorchè le mercanzie saranno in esse presentate per bollarsi , quanto gli agenti che saranno destinati dall'Amministrazione generale per l'apposizione de' bolli ne' magazzini ed altri luoghi de' proprietari e possessori , saranno tenuti di compilare i processi verbali delle loro operazioni .

Ne' medesimi indicheranno la quantità e la qualità delle mercanzie che verranno bollate . Quindi saranno da una parte sottoscritti o crocesegnati da' dichiaranti in presenza di due testimoni che vi apporranno egualmente le loro firme , e dall' altra da' gl' impiegati de' dazj indiretti e da' giudici di pace ed amministratori comunali , ne' casi che v' intervengono tali autorità .

I processi verbali saranno in seguito trasmessi a' rispettivi direttori .

A R T. 9.

L'apposizione de' bolli per tutte le mercanzie attualmente circolanti ed esistenti nel regno , dovrà essere completamente finita fra lo spazio di due mesi , dopo il termine assegnato nell' articolo 6.

A R T. 10.

Tutte le pezze di mercanzie , e tutti gli altri generi suscettibili di bollo , che dopo il termine enunciato nell' articolo precedente se ne troveranno sprovveduti , resteranno confiscate ; e l' contravventore verrà sottoposto alle pene prescritte dalle leggi e regolamenti generali .

Disposizione Generale .

A R T. 11.

Tutte quelle mercanzie forestiere che nella nuova apposizione enuncziata nel presente decreto si troveranno sfornite del bollo ,

lo , potranno essere presentate nelle dogane ne' termini e colla formalità prescritte di sopra per ricevere il bollo , mediante il pagamento de' dazj d' immessione .

A R T. 12.

il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Portici , li 24 Ottobre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato ,

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel di 24 Ottobre 1815.

Divisione 4.

Salerno 4. Novembre 1815.

Burò 1.

N. 1504-

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

At Signori Sotto-Intendenti , e Sindaci della medesima .

SIGNORI

IL nostro Augusto Sovrano sempre intento al bene , ed alla felicità de' suoi amatissimi sudditi desiderando di migliorare lo sta-

to attuale dell' Insegnamento nella Pubblica Istruzione deuse nel consiglio del dì 11 del caduto Ottobre, che in avvenire per le cattedre vacanti ne' Reali Collegj, Licei, e scuole secondarie del Regno non debbano proporsi alla sua Reale approvazione, se non quelle persone, le quali previo un concorso saranno state giudicate meritevoli a covrire tali cattedre, e che con validi documenti avranno prima giustificato la loro buona condotta morale. Relego-.

Similmente allo stesso Consiglio lo prelodata M. S. si benignò d' approvare il metodo da tenersi negli esami, e lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare, per accordarsi agli aspiranti le cattedre, di cui si tratta.

Io ho fatto imprimere in seguito della presente l' uno, a l' altro, acciò ch'è colla pubblicazione, che v' invito a farne a tenor del solito, possano pervenire alla conoscenza di tutti. Compiaetevi darimi conto dell' adempimento.

Gradite i sentimenti di mia distinta stima.

CAVALIER FERRANTE

Piano per provvedersi le Cattedre vuote nè Licei, e Collegj, e Scuole Secondarie delle Provincie del Regno.

Per aver Professori meritevoli, i quali insegnino le lettere, e le scienze negli stabilimenti di Pubblica Istruzione, la Commissione incaricata di proporli al Ministero dell' Interno per farli nominare da S. M. ha formato il seguente piano approvato dalla prelodata M. S. nel Consiglio del dì 11. Ottobre, col quale viene esposto il metodo da tenersi quindi innanzi per farne la scelta.

Mancando in qualche luogo della Provincia il professore di una Cattedra dipendente dalla Commissione della pubblica istruzione, un affisso farà conoscere la qualità della cattedra vuota, e lo stabilimento cui appartiene; esporrà inoltre, che la Cattedra sarà accordata per mezzo di concorso; denoterà il soldo, ed

il trattamento , se vi sarà ; indicherà le materie sulle quali saranno scelti i quesiti per gli esami ; denoterà il bisogno che hanno i concorrenti prima di essere ammessi al concorso di giustificare in forma valida la loro buona condotta morale , e religiosa ; e fisserà la giornata per presentarsi gli aspiranti presso l'Intendenza della Provincia .

Il Signor Intendente di quella Provincia , dove lo stabilimento ha la Cattedra vuota , è incaricato di procedere alla proclamazione del concorso per mezzo degli affissi indicati .

Riceverà l'invito lo stesso Intendente dal Presidente della Commissione per passarsi agli esami , i quali verseranno sopra questi requisiti suggellati in un piego , che gli sarà diretto . Nel giorno determinato , che il Signor Intendente stabilirà colla sua prudenza , chiamerà il Sindaco del Capo luogo della Provincia , e due letterati di sua scelta . In presenza degli aspiranti si farà la dissuggellazione del piego , ed i due Esaminatori faranno le interrogazioni relative agli oggetti di esame , invitando uno dopo l'altro i concorrenti , e registrando con ordine il risultato di ciascuno sperimento . Si faranno due processi verbali in ciascuno esame , de' quali uno sarà compilato dall'Intendente per mezzo di persona , ch'egli destinerà , e sarà quello delle domande fatte a voce ; l'altro verbale sarà compilato in iscritto di carattere proprio degli aspiranti per quelle materie , che dovranno essere scritte .

Gli Aspiranti non potranno sfuggire dalla ispezione del Signor Intendente sarà destinata , fino a che non sarà sciolta l'adunanza .

I due processi verbali compilati per ciascuno de' concorrenti , firmati dall'Intendente , dal Sindaco , dagl' Esaminatori saranno suggellati in presenza di tutti essi , e saranno spediti alla Commissione . Questa darà il suo giudizio , tenendo conto della graduazione del merito di ciascuno de' concorrenti , e di quegli altri , che si esporranno in Napoli agli stessi sperimenti .

Stato delle materie , sulle quali dovranno versare gli Esami degli Aspiranti alle Catredre Vacanti ne' Licei , e Collegj , e Scuole secondarie del Regno .

Gram-

Grammatica Inferiore

Traduzione del latino in italiano de' Commentarii di Cesare , o di Cornelio Nipote , o delle lettere di Cicerone trà Prosabri ; di Fedro , o dell' Egloghe di Virgilio trà i Poeti Latini .

Traduzione dell' Italiano in Latino di uno degli Autori approvati dalla Crusca .

Si farà l' analisi Grammaticale di ciascuna traduzione , ed una delle sudette traduzioni a scelta dell' Esaminatore sarà fatta in iscritto di carattere proprio dell' aspirante .

Grammatica Media

Traduzione dal Latino in Italiano de' Commentarii di Cesare , o di Cicerone de' Legibus , o de' officiis tra i Prosatori di Catullo , Tibullo , e Propertio , o di Ovidio Metamorfisi tra i Poeti Latini .

Traduzione dall' Italiano in Latino di uno degli Autori approvati dalla Crusca .

Si farà l' analisi grammaticale di ciascuna traduzione , ed una delle sudette traduzioni , a scelta dell' Esaminatore sarà fatta in iscritto di carattere proprio dell' aspirante .

Geografia antica , e moderna .

Grammatica Superiore

Traduzione dal Latino In Italiano di Cicerone de officiis , o di Sallustio , o di Livio trà Prosatori .

... di Terenzio , o di Plauto , o delle Georgiche , o delle Eneidi di Virgilio trà poeti Latini .

Traduzione dall' Italiano in Latino di uno degli autori approvati dalla Crusca , ed una delle sudette traduzioni a scelta dell' esaminatore sarà fatta in iscritto di carattere proprio dell' Aspirante .

Traduzione della Silloge Greca coll' analisi Grammaticale .
Le antichità Romane di Aulà , o le antichità greche di Lamberto Bos.

Uma-

Umanità

Traduzione dal Latino in Italiano di Sallustio, o di Livio, o di Cicerone Orazioni, tra Prosatori.

. . . . di Plauto, o dell' Eneidi di Virgilio, o di Orazio Odi, o Sermoni tra Poeti Latini.

Traduzione dall' Italiano in Latino di uno degli Autori approvati dalla Crusca, ed una delle sudette traduzioni a scelta dell' Esaminatori sarà fatta in iscritto di carattere proprio dell' Aspirante.

Traduzione dal Greco in Italiano della Silloge, o di Onoro con analisi grammaticale.

Riti Romani Aula ed Antichità Greche di Lamberto Bos

Rettorica

Traduzione dal Latino in Italiano di Sallustio, o Livio, o Tacito tra Prosatori . . . di Orazio Sermoni, Lettere, o Poetica, tra gli Poeti Latini.

Traduzione dall' Italiano in Latino di uno degli Autori approvati dalla Crusca, ed una delle suddette traduzioni a scelta dell' Esaminatore sarà fatta in iscritto di carattere proprio dell' Aspirante.

Traduzione di Omero.

Si farà l' esame di Belle Lettere sopra Cicerone de' Oratore, o sopra Quintiliano.

Vi sarà una prova in iscritto.

Filosofia, e Matematica elementare.

Esame di Filosofia razionale sulle opere di Soave, o di Genovese.

Esame di Sintesi di Piana, Solida, Teoremi di Archimede, e Trigonometria rettilinea.

Esame di Aritmetica, frazioni decimali, ed applicazioni di queste a pesi e misure universali per uso delle Scienze.

Vi sarà una prova in iscritto.

Matematiche , e Fisiche ,

Esame di Simiesi fino alle sezioni Coniche inclusivamente .

Esame di analisi , compreso il calcolo sublime .

Esame di Fisica Generale sull'opera di Libes .

Vi sarà una prova in iscritto .

F E R D I N A N D O IV. .

P E R L A G R A Z I A D I D I O

Re delle due Sicilie , cc.

Sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

A R T. I.

A contare dal primo Gennajo 1816. tutte le lettere, ce da questo Regno saran dirette per l' estero verran sottoposte alla *francatura* , come si praticava prima dal 1806 , colle seguenti proporzioni .

Per l' intera Italia .

Lettera semplice	grana	10
Foglio e mezzo		15
Due fogli		20
Oncia		40

(Sarà Continuato)

NELLA STAMPERIA DI SALERNO.

INTENDENZA

GIORNALE

DI

DELLA

PRINCIPATO CITERIORE.

1815.

(Continuazione.)

Per tutti gli altri Stati di Europa .

Lettera semplice	grana	15
Foglio e mezzo		20
Due fogli		30
Oncia		60

A R T. 2.

Lettere che da' diversi punti del nostro Regno verranno indirizzate all'estero pagheranno la sola *francatura* come sopra , senza essere assoggettate alla tassa in ragione della distanza , che passa fra Napoli , e 'l punto da cui saranno spedite .

A R T. 3.

Le lettere che dalla Sicilia , o dalle Isole Jonie saran dirette pe' paesi esteri verranno caricate della sola *francatura* eolle proporzioni enunciate nell' art. 1.

V

ART.

A R T. 4.

Per le lettere di *venuta* degli Stati esteri , saran riscosse colle stesse proporzioni le tasse indicate nell' articolo primo sia ch' esse fossero dirette per Napoli , e pel Regno , sia che vi transitassero .

A R T. 5.

Le lettere di *venuta* indipendentemente dalle tasse mentovate di sopra , verranno sottoposte a quella corrispondente alle somme che la nostr' Amministrazione Generale delle Poste paga agli Stati esteri .

A R T. 6.

Per le lettere della Sicilia le disposizioni contenute in questo Decreto evran luogo dal primo Novembre prossimo .

A R T. 7.

Il nostro Segretario di Stato , Ministro delle Finanze é incaricato della esecuzione del presente Decreto .

Portici li 24 Ottobre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato , TOMMASO DI SONNA .

Il Segretario di Stato , Ministro delle Finanze
DR' MEDICI .

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

Visti i rapporti de' nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

A R T. 1.

La sospensione di esportare dal regno ogni genere di granaglie, biade, legumi e pasto lavorate, prescritta con nostro decreto de' 24 di giugno per un mese, è da noi prorogata in data de' 19 di luglio per tutto il corrente anno, vogliamo che s' intenda prorogata per tutto il mese di giugno del venturo anno 1816.

A R T. 2.

I nostri Segretarj di Stato Ministri dell' interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Portici, il dì 9 di Novembre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 15 Novembre 1815.

F E R D I N A N D O I V.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, &c.

Vista la prammatica da Noi sanzionata a' 16 di gennajo 1815 colla quale furono abolite quelle che proibivano l'estrazione de' metalli preziosi e delle monete.

Visto il rapporto del Segretario di Stato Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

A contare dalla pubblicazione del presente decreto sarà permessa dal nostro regno la esportazione di qualunque metallo prezioso, ridotto tanto in monete coniate ne' nostri dominj o ell' estero, quanto in verghe, in vasellami o in altri lavori.

A R T. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze sarà incaricato della esecuzione del presente decreto.

Portici, li 24 Ottobre 1815.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del R^e

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA

Publicato in Napoli nel di 30 di Ottobre 1815.

Divisione 4.

Salerno li 9. Novembre 1815.

Buro 1.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

N. 2585.

*Ai Signori Sotto Intendenti , e Sindaci della
medesima -*

Signori

Sono informato, e con grave mio dispiacere, che i Boschi Comunali sono continuamente danneggiati da' rispettivi Cittadini in disprezzo delle leggi veglianti, e che a tali devastazioni ha dato motivo l'abolizione degli antichi Guardaboschi dell' amministrazione Forestale, e la nuova organizzazione che si sta praticando de' Guardiani Rurali de' Comuni.

Questo non ha potuto altrimenti nascere in alcuni Comuni della Provincia, che per effetto dell' indolenza de' Sindici, i quali mentre per effetto del Real Decreto de' 14 Agosto ultimo avrebbero dovuto curare la custodia de' Boschi Comunali per l' addietro affidata all' Amministrazione Forestale, non si han preso la pena di vegliare su di un' oggetto di tantá importanza, e di farli custodire dai Guardia Rurali, che indipendentemente dalla nuova organizzazione si trovano stabiliti ne' Comuni, che niun' ordine ha rimesso fin' ora dalle diloro funzioni.

Quindi acciocchè sia tolto di mezzo ogni equivoco, che potesse compromettere la conservazione de' Boschi, mentre ricordo a Sindici che l' Amministrazione Forestale nell' abolizione de' Guardaboschi per la custodia de' Comuni resta nel suo pieno vigore, egualmente che tutte le leggi che riguardano l' attuale sistema della medesima, dichiaro responsabili i Sindici stessi della custodia de' Boschi Comunali, e di tutti i danni, e le devastazioni, che da Cittadini possano esser commessi ne' medesimi per effetto della loro indolenza. Essi avran la cura di farli custodire fino a che i nuovi Guardiani non saranno organizzati, da
gli

gli antichi Guardiani Rurali, che continueranno a percepire il solito, che si trova loro assegnato su' stati discussi Comunali, non solo si presteranno in proposito a tutti gl' inviti, che i Guardia Generali dell' Amministrazione faranno loro, ma faranno altresì, che a medesimi siano gli antichi Guardia Rurali subordinati per la esattezza del servizio.

Io prego i Signori Sotto-Intendenti a sorvegliare l' esito adempimento di queste disposizioni di cui essi, ed i Sindici mi riscontreranno la ricezione.

Ho l' onore di salutarvi con distinta stima.

CAVALIER FERRANTE.

Divisione 4.

Salerno 10. Novembre 1815

Burò 1.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA.

N. 2584.

Al Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori

S. E il Segretario di Stato Ministro dell' Interno con sua Circolare dr' 7, caduto mese, che fù comunicata a' Signori Sotto Intendenti per l' adempimento prescrisse, che dovendo i Guardia Rurali de' Comuni, che vanno ad organizzarsi, provvedersi tanto del *Martello*, di cui parla l' art. 100: della Legge organica de' 20. Gennaio 1811. sull' Amministrazione delle Acque, e Foreste, che della *Bandoliera* ordinata dal Decreto de' 30: Luglio 1812. avessero preso l' uno e l' altra dall' Amministrazione Forestale, che si ritrova averne fatto la spedizione a' Sotto Ispettori delle Provincie.

Or una lettera dell' Amministrazione Generale delle Acque, e Foreste de' 28. caduto mese, che ritroverete impressa in se-
gui-

guito della presente, dettaglia il modo come i Guardiani Rurali debbano provvedersi di tali oggetti, ed io non fò Signori Sindici, che inculcarvene l'esatto adempimento a misura che l'organizzazione de' medesimi andrà procedendo, cosicchè appena Voi avrete la notizia ufficiale della di loro approvazione, procurerete che ne siano provveduti, e per mezzo de' Signori Sotto-Intendenti mi rapporterete con quale delle due maniere spiegate nella sudetta lettera ciò sia succeduto, tanto per aver conoscenza degl' ordini Ministeriali, che per prender nota degl' oggetti, che l'Amministrazione Forestale ha esitati in conformità della citata lettera della medesima.

I Signori Sotto-Intendenti poi non solo sorvegliaranno l'esatta esecuzione della presente, ma riunendo tutte le notizie de' loro rispettivi Distretti mi faranno uno stato dimostrativo della maniera, colla quale si sono provveduti di tali oggetti con tutte le specificazioni che l'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste ho indicato nella mentovata lettera.

Ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

CAVALIER FERRANTE.

Copia.

Napoli 28. Ottobre 1815.

Amministrazione Generale delle Acque, e Foreste.

Il Direttore Generale — Al Signor Intendente di Salerno.

Signor Intendente

S. E il Segretario di Stato Ministro delle Finanze con carta de' 14 del corrente mi previene, che l'Eccellentissimo suo Collega Ministro dell' Interno, in data de' 7 l' ha comunicato le disposizioni analoghe, affinchè le guardie, che saranno addette alla custodia de' boschi comunali prendano i marrelli, e bandoliere esuberanti, attesa la restituzione delle guardie del Demanio, e de'

pnb-

pubblici stabilimenti, pagandosene il prezzo corrispondente, che sarà quindi ritenuto sul diloro soldo — Come parte di questi oggetti è presso i Sotto ispettori, e parte presso la guardia ad detta prima al servizio dell' Amministrazione perciò ha disposto di fornirsi uno statino di martelli, e bandoliere, che non furono consegnati, e di quelli che trovansi presso le cessate Guardie, con la indicazione del loro nome, e patria — Il prezzo de' primi non essendo ritenuto da nessuno dovrà versarsi direttamente nella cassa del Ricevitore del Demanio a beneficio del Tesoro a ragione di Doc. 2. 50. il martello, e a Doc. 1. 20. la bandoliera, dopo tal pagamento i Sindaci possono ritirare gli oggetti dalla Sotto Ispezione quando Ella però non volesse spedirli pe' l' cana'e dell' Intendenza — Degli soggetti poi anche sono in potere delle Guardie essendo esse creditrici del prezzo, e perchè ritenuto sul soldo, o perchè pagato da loro al predecessore, debbono esserne rimborsate nell' atto dell' esibizione, che faranno al Sindaco rispettivo; quante volte però non fossero destinate a continuare nella custodia de' boschi comunali — Potendo verificarsi il caso, che il numero delle Guardie Comunali; non esaurisse tutta la qualità de' martelli, e bandoliere, che furono spedite da questa Amministrazione, secondo l' antica circoscrizione forestale, è giusto, che prima di prendersi quelli esistenti presso il Sotto Ispettore si ritirino gli altri, che sono in potere delle guardie ad oggetto, essendovi superanza, la spesa rimanga a carico del Tesoro — Affinchè ognuno sia informato delle disposizioni Ministeriali, e possa esibire gli oggetti in questione, i quali è bene che non restino in mano di persone senza verun carattere, la prego di farla inserire nel giornale dell' Intendenza, inculcando a' Sindaci di ritirarsi anche il primo fascicolo delle Leggi, e regolamenti, che virà per le guardie, da nominarsi — Per conoscersi finalmente gli oggetti, che saranno pagati al Demanio, ed alle Guardie corrispondono con la quantita spedita da quest' Amministrazione la prego compiacersi mandarmene nota distinta con la indicazione del Comune, che avrà pagato, e del Ricevitore, o individui a' quali n' è fatto il pagamento.

Gradite gli attestati della mia distinta considerazione.

Firmato CANZANO.

INTENDENZA GIORNALE

DI
PRINCIPAL CITERORE.

DEL
 1815.

F E R D I N A N D O IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

Re delle due Sicilie, ec.

P El corso delle polizze del banco delle due Sicilie, tanto di conto di Regia Corte, quanto di conto de' particolari;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue;

A R T. 1.

A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque provincia del regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riservati alla nostra disposizione, e de' beni donati reintegrati allo Stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito, e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in mo-

neta effettiva di argento o rame, secondo la qualità della polizza, a richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

A R T. 2.

Le fedi di credito o polizze per essere ricevute o cambiate da' sopredetti ricevitori dovranno avere o l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta e sottoscriva in piedi.

A R T. 3.

A misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno in pagamento, o cambieranno le dette polizze o fedi, noteranno in piedi: *Ricevuta nella ricevitoria di addi del mese di anno* ed in uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il nome dell'intestatario, quello dell'ultimo giratario, e quello dell'esibitore notato al piede: e quindi le verseranno come contante.

A R T. 4.

Questa nostra disposizione non riguarda che le sole nostre ricevitorie; non inducendo nel commercio de' particolari nelle provincie del nostro regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedi di credito per contanti.

A R T. 5.

Confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministro di finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionarj in caso di contenzione.

ART.

A R T. 6.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto ,

Caserta , il dì 15 di Dicembre 1815.

Firmato , FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato , TOMMASO DI SOMMA.

Publicato in Napoli nel dì 15 Dicembre 1815.

F E R D I N A N D O I V .

P E R L A G R A Z I A D I D I O .

Re delle due Sicilie , ec.

Considerando che la riforma che avevamo prefisso di far fare all'uso della carta bollata nel nostro regno di Napoli ; essere uniforme al nuovo sistema di legislazione non ancora pubblicato ;

E volendo intanto diminuirne il dazio per quanto le circostanze dello Stato lo permettono ;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

X 2

ART.

A R T. 1.

A contare dal mese di Gennajo venturo la carta bollata , di cui si dovrà fare uso nel regno , sarà la seguente per la dimensione e pel dazio ;

INDICAZIONE.	DIMENSIONE di ciascun foglio rifilato.						PREZZO
	LARGHEZZA.			ALTEZZA.			
	Pal.	Onc.	Min.	Pal.	Onc.	Min.	
Carta piccola , mezzo foglio	11.	2.	..	8.	2.	gr. 3.
Carta mezzana, foglio intiero	1.	4.	2.	..	11.	2.	gr. 6.
Carta grande , idem	1.	6.	4.	1.	1.	4.	gr. 12.

Carta graduale foglietto — la metà del mezzo foglio di carta piccola piegato a lungo.

I suoi prezzi saranno i seguenti :

Duc. Gr.

Foglietto sino a ducati 200.	10
da 200 a 400	20
da 400 a 600	50
da 600 a 800	40
da 800 a 1000	50
da 1000 a 1200	60
da 1200 a 1400	70
da 1400 a 1600	80
da 1600 a 1800	90
da 1800 a 2000.	1
da 2000 sino a qualunque somma	1 50

A R T. 2

Tante le tre qualità di carta dimensionale che le undici della graduale avranno un filigrano particolare che verrà da Noi determinato quando sarà al suo termine la carta bianca ora esistente nel magazzino dell'Amministrazione.

A R T. 3.

La carta piccola dimensionale dovrà essere impiegata soltanto gli atti di usieri ed alle ricevute di pagamento. Per tutti gli altri atti pubblici o privati, giudiziarij o stragiudiziari potrà farsi uso indistintamente della carta delle altre due dimensioni all'infuori che per le copie o spedizioni di atti di cui gli uffiziali pubblici ritengano le minute, e di carte depositate o annessi agli atti suddetti per le quali dovrà esclusivamente usarsi quella detta *grande* del prezzo di grana 12.

A R T. 4.

La carta graduale servirà in ragione delle somme e valori per le obbligazioni sotto scrittura privata pe' biglietti all' ordine , o a latore , per tutti gli effetti di commercio e di negozio , e per conseguenza per ogni lettera di cambio , prima , seconda , terza , o quarta , o duplicata : sia in dette lettere o detti biglietti all' ordine in effetti commerciali , sieno tratti nel regno per l' estero , sia dall' estero pel regno , sia nel commercio interno del regno .

A R T. 5.

Il bollo straordinario stabilito in Napoli sarà soltanto applicato alle carte bianche , di cui i particolari volessero far uso in luogo di quelle che spaccia l' amministrazione . Il suo dazio sarà di grana 12 , qualunque sia la dimensione della carta che si fa lollare .

A R T. 6.

Il visto per bollo graduale agli effetti commerciabili tratti dal regno , sia per l' estero , sia pel regno medesimo , è abolito in quanto all' aggiunta delle somme al di là di quelle espresse nelle carte che spaccia l' amministrazione , giacchè coll' art. 1. è determinato un foglio per tutti gli effetti al di là de' duecenti duemila .

Gli effetti commerciabili che vengono dall' estero , fra i quali sono compresi anche quelli tratti da Sicilia , e che saranno girati o pagabili nel regno , dovranno essere visti per bollo col pagamento secondo la graduazione fissata all' art. 1. , antecedentemente alla loro accettazione , girata , o pagamento .

Le contravvenzioni a questo articolo saranno punite con una multa del 5 per cento sulla somma espressa nella carta , qualunque sia , senza aversi riguardo al *maximum* stabilito pel dazio

della carta graduale . Tale multa non potrà essere minore di ducati cinque, ed oltre di essa sarà esatto il prezzo della carta che avrebbe dovuto impiegarsi secondo l'art. 1.

A R T. 7.

Il visto per bollo dimensionale sarà regolato dalle distinzioni fissate all' art. 3, sia che si tratti di carte non scritte in contravvenzione alle diverse leggi ed altre disposizioni pubblicate nel regno dall' introduzione di questo dazio, o che sieno fatte in contravvenzione delle medesime, salvo in questo caso l' esazione delle multe in vigore .

A R T. 8.

Coloro che avessero de' registri di carta bollata con de' fogli non ancora scritti, potranno continuare a farne uso finchè questi sieno terminati, dovendo allora provvedersi della nuova carta che sarà spacciata dal primo gennajo prossimo .

A R T. 9.

Finchè non saranno incisi i nuovi bolli, i di cui disegni sono stati da Noi approvati, l' amministrazione della registratura e de' demanj farà apporre a tutte le carte da spacciarsi trà il bollo nero e bianco una bolletta di color rosso, dove sarà impresso il giglio, e verranno indicati i nuovi prezzi stabiliti dall' articolo 1 del presente decreto .

A R T. 10.

Al primo dell' entrante anno l' amministrazione medesime ritirerà tutta la carta che ora è presso i suoi preposti o venditori privilegiati, e farà in modo che ciascuno sia provveduto della nuova carta prima che termini il corrente mese .

I venditori privilegiati, gli uffiziali pubblici ed i particola-

ri potranno restituire all' ufficio del registro la carta che si trovasse in loro potere per tutto il dì 5 dell' entrante gennajo. Essi però non potranno preterderne il rimborso in contanti, ma dovranno averne in cambio tanta quantità di carta bollata nuova.

A R T. 11.

Tutte le disposizioni delle leggi, decreti e regolamenti in vigore sul bollo, che non si oppongono a quanto abbiamo ordinato col presente decreto, continueranno ad essere osservati sino a nuova nostra sovrana risoluzione.

A R T. 12.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta, 5 Dicembre 1851.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 13 Dicembre 1851.



1991-

140.000

